

ANNUNCI LEGALI

ALTRI ANNUNCI

A.I.P.O. Agenzia Interregionale per il Po - Parma
(NO-E-592) Lavori di somma urgenza per consolidamento ed adeguamento sponda arginale del Torrente Terdoppio dal ponte SR 341 al ponte SR 11 in Comune di Novara; espropriazione per pubblica utilità - Estratto di decreto di esproprio.

Si rende noto che l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.P.O.) con Decreto n. 3 del 7/4/2009 ha espropriato il diritto di proprietà, a favore del Demanio dello Stato, dei seguenti beni siti nel Comune di Novara:

Sporting Novara S.S.D. a R.L., foglio 78, mapp. n. 1316, importo indennità: 658,67;

Azienda ospedaliero universitaria Maggiore della Carità di Novara, foglio 82, mapp. nn. 15, 350, 351 e 353, importo Euro 11.406,83;

Brustia Aldo, Brustia Margherita, Brustia Rosa Anna, Brustia Angela Rosa, Brustia Caterina, foglio 82 mapp. n. 5, importo Euro 4.073,63.

Il Dirigente
 Sandro Bortolotto

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Alessandria

Graduatoria provvisoria bando di concorso emesso il 18 maggio 2009 per il Comune di Alessandria.

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria *provvisoria* relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 18 maggio 2009 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Alessandria.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria (Ex I.A.C.P.).

Alessandria, 3 febbraio 2010

Il Presidente della Commissione
 Salvatore Corrado

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino

II Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatorie definitive relative al bando di concorso emesso dal Comune di Torino in data 26/11/2007.

La II Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che in data 5/2/2010 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Torino e nella sede dell'ATC di Torino la graduatoria definitiva relativa alla I^a tranche del bando di concor-

so per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p.s. emesso dal Comune di Torino il 26/11/2007.

Rende altresì noto che i partecipanti al bando di concorso appartenenti alle Forze dell'Ordine ed ai Vigili del Fuoco sono stati inseriti in apposita graduatoria.

Le presenti graduatorie costituiscono provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
 Massimo Macchia

Comune di Bosia (Cuneo)

Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 23.09.2009 "Modifica Regolamento Edilizio Comunale".

Il Consiglio Comunale
 (omissis)
 Delibera

- di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all'art. 2, art. 4 ed all'art. 16 del regolamento edilizio comunale vigente (CC 30/ 29.11.2002) come disposto nei punti successivi;

(omissis)

- Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691, alla DCR 8.7.2009 n. 267-31038 e LR 20/2009.

- Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 smi.

- Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Comune di Canelli (Asti)

Avviso di approvazione Piano di Recupero di iniziativa pubblica, per un intervento da eseguirsi in Canelli, nell'area compresa tra via Roma, via Giovanni XXIII, viale Indipendenza, piazza Gancia e piazza Cavour.

Il Sindaco

- Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 20 in data 02/03/2009, di accoglimento del Piano di Recupero;

- Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 101 in data 17/12/2009, divenuta esecutiva il 09/01/2009, di adozione definitiva del Piano di Recupero;

Rende noto

che con le suddette deliberazioni è stato approvato il Piano di Recupero di iniziativa pubblica, per un intervento da eseguirsi in Canelli, nell'area compresa tra via Roma, via Giovanni XXIII, viale Indipendenza, piazza Gancia e piazza Cavour.

Canelli, 22 gennaio 2010

Il Sindaco

Comune di Capriglio (Asti)

Modifica Regolamento Edilizio – Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 26.03.2007.

Il Consiglio Comunale

Rilevato che con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 22 del 29.09.2004 esecutivo ai sensi di legge è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 548-9691 del 29.07.1999;

(omissis)

Preso atto che l'estratto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25/11/2005 di modifica del Regolamento Edilizio Comunale sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 19 gennaio 2006;

Visto che la Legge n. 296/2006 ha introdotto il comma 1bis dell'art. 4 del D.P.R. 380/2001 che prevede che i Comuni inseriscano nel Regolamento Edilizio l'obbligo, per le nuove costruzioni residenziali, dell'installazione di pannelli fotovoltaici in una misura minima fissata;

(omissis)

Delibera

1. Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio comunale vigente:

(omissis)

2. Di allegare al Regolamento Edilizio l'“Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria – Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento” approvato con D.C.R. n. 98-1247 del 11/02/2007;

3. Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte e approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691;

(omissis)

Comune di Casaleggio Boiro (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 26.11.2009 di classificazione di un tratto di strada come strada comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Omissis)

delibera

1) classificare strada comunale e conseguentemente inserirla nel relativo elenco il tratto di strada in premessa individuato, precisando che detto tratto è il seguente : tratto di strada esistente che congiunge Via Benedicta con l'area di ubicazione delle vasche al servizio del civico acquedotto in Località Prese, dello sviluppo in lunghezza di metri lineari 320 circa e della larghezza media di metri lineari 4;

2) pubblicare per 15 giorni consecutivi il presente atto all'Albo Pretorio del Comune, con l'avvertenza che, entro i 30 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare opposizione;

3) dare atto che su eventuali opposizioni deciderà in via definitiva, con proprio atto, il Consiglio Comunale (fatti salvi i ricorsi di legge);

4) provvedere, dopo l'esperimento di quanto sopra, alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

5) dare atto che le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dagli articoli 2, comma 4 e 3, comma 5 del DPR

495/1992.

Si attesta che il sopra riportato dispositivo è copia conforme all'originale del dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 26.11.2009, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per ininterrotti giorni 15, con decorrenza dal 12.12.2009.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza della pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Il Segretario comunale

Massimo Parodi

Comune di Casaleggio Boiro (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 26.11.2009 di cancellazione di un tratto di strada dall'elenco delle strade vicinali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Omissis)

delibera

1) declassificare il tratto di strada in premessa descritto, attualmente vicinale di uso pubblico, che conduce da Via Benedicta alla Località Prese, da strada vicinale a strada privata, come evidenziato nell'allegata planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) considerare il terreno di cui al punto precedente e alla premessa non più di uso pubblico, ma nella piena e totale disponibilità dei proprietari dei terreni adiacenti;

3) autorizzare, ove del caso, i soggetti interessati ad effettuare i frazionamenti eventualmente necessari;

4) provvedere al relativo aggiornamento dell'elenco delle strade del Comune;

5) dare atto che la decorrenza della pubblicazione farà data come da articolo 3, comma 6 del DPR 495/1992;

6) pubblicare per 15 giorni consecutivi il presente atto all'Albo Pretorio del Comune, con l'avvertenza che, entro i 30 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare opposizione;

7) dare atto che su eventuali opposizioni deciderà in via definitiva, con proprio atto, il Consiglio Comunale (fatti salvi i ricorsi di legge);

8) provvedere, dopo l'esperimento di quanto sopra, alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

9) dare atto che le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dagli articoli 2, comma 4 e 3, comma 5 del DPR 495/1992.

Si attesta che il sopra riportato dispositivo è copia conforme all'originale del dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 26.11.2009, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per ininterrotti giorni 15, con decorrenza dal 12.12.2009.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza della pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Il Segretario comunale

Massimo Parodi

Comune di Castellamonte (Torino)

Estratto di avviso d'asta per la vendita del fabbricato comunale sino in Castellamonte - Via C. Balbo n. 16 - denominato 'Mattatoio'.

Si rende noto

Che il giorno 25 marzo 2010 alle ore 10.00 in apposita sala del Comune di Castellamonte si terrà un'asta pubblica per la vendita del fabbricato ubicato in Castellamonte – Via C. Balbo n. 16 – denominato 'Mattatoio' ed identificato a catasto come da bando integrale disponibile presso il Comune di Castellamonte e sul sito internet <http://www.comune.castellamonte.to.it>

Prezzo a base d'asta: Euro 464.000,00

Deposito cauzionale: Euro 46.400,00

Scadenza offerta: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 marzo 2010.

Per informazioni – tel. 0124 5187212

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maura Campagnola

Comune di Costigliole d'Asti (Asti)

Modifica art. 16, comma 3, del Regolamento Edilizio Comunale vigente.

di sostituire il comma 3 dell'art. 16 del Regolamento Edilizio Comunale vigente, con il seguente:

“la distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D) è rappresentata dalla lunghezza del seguente minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.”.

Comune di Feisoglio (Cuneo)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2009 - Modifica Regolamento Edilizio.

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Delibera

1) Di apportare al vigente Regolamento Edilizio le seguenti modifiche:

a) Interventi sottoposti al parere preventivo, non vincolante della commissione edilizia:

a1): interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

a2): rimane affidata alla discrezionale volontà del Responsabile del servizio richiedere il parere della Commissione in caso di fattispecie complesse;

b) Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione del confine (DC), della costruzione dal ciglio o confine stradale (DS).

- Filo di fabbricazione di una costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

- Filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (DC), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

- Filo di fabbricazione di una costruzione (DS), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada;

(omissis)

Comune di Lugnacco (Torino)

Bando di pubblico concorso per l'assegnazione di n. 1 autorizzazione per l'esercizio di noleggio di veicoli con conducente.

E' indetto bando di pubblico concorso per l'assegnazione di n. 1 autorizzazione per l'esercizio di noleggio di veicoli con conducente.

Scadenza per presentazione domande 06/03/2010.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Comunale n. tel. 0125/789014.

Il Sindaco

Giovanni Perassa

Comune di Monforte d'Alba (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/11/2009: Modifica al Regolamento Edilizio comunale per adeguamento alla normativa di cui alla l.r. n. 20/2009 ed alla deliberazione del Consiglio Regionale 8/07/2009 n. 267-31038.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Delibera

1) di approvare le integrazioni all'Art. 16 “Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)” ed all'Art. 18 “Superficie utile lorda della costruzione (SUL)” del vigente R.E.C. secondo il testo redatto dal tecnico incaricato Ing. Manlio Dardo allegato alla presente delibera e facente parte integrante della stessa.

2) di dare atto che le integrazioni introdotte sono evidenziate in carattere “grassetto” sul testo sucitato.

3) di dare atto che le integrazioni effettuate non sono sostanziali e rientrano in quelle ammesse di competenze comunale secondo le istruzioni approvate con D.C.R. n. 548-9691 del 29.07.1999 approvante il testo del R.E. tipo Regionale e D.C.R. n. 267-31038 del 08.07.2009.

4) di pubblicare per estratto la presente delibera, divenuta esecutiva, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi Art. 3 comma 3 della L.R. 19/99.

5) di dare atto che la presente integrazione assume la sua efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione di approvazione.

6) di trasmettere, dopo la pubblicazione, la presente inte-

grazione al R.E.C. con la presente deliberazione di approvazione alla Regione Piemonte.

Monforte d'Alba, 4 febbraio 2010

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Sergio Bruno

Comune di Novello (Cuneo)

Regolamento Edilizio comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 20/12/2002. Integrazione all'art. 16 ed all'art. 18.

Il Consiglio Comunale
(omissis)
Delibera

1) di approvare le integrazioni all'art. 16 "Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)" ed all'art. 18 "Superficie utile lorda della costruzione (SUL)" del vigente R.E.C. secondo il testo redatto dal tecnico incaricato Ing. Manlio Dardo allegato alla presente delibera e facente parte integrante della stessa;

2) di dare atto che le integrazioni introdotte sono evidenziate in carattere "grassetto" sul testo succitato;

3) di dare atto che le integrazioni effettuate non sono sostanziali e rientrano in quelle ammesse di competenze comunale secondo le istruzioni approvate con D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999 approvante il testo del R.E. tipo Regionale e D.C.R. n. 267-31038 del 08/07/2009;

4) di pubblicare per estratto la presente delibera, divenuta esecutiva, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi art. 3 comma 3 L.R. 19/1999;

5) di dare atto che la presente integrazione assume la sua efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione di approvazione;

6) di trasmettere, dopo la pubblicazione, la presente integrazione al R.E.C. con la presente deliberazione di approvazione alla Regione Piemonte.

Allegato "A"

Art. 16. Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds).

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione ed il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione ed il confine

della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione ed il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione ed una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione ed il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

Art. 18. Superficie utile lorda della costruzione (Sul) e Superficie utile lorda di piano (Sulp).

1. La superficie utile lorda della costruzione (Sul), misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani (Sulp), entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso.

2. La superficie utile lorda di piano (Sulp), misurata in metri quadrati [m²], è delimitata dal perimetro esterno del piano. Nel computo della superficie utile lorda di piano sono comprese le superfici relative:

a) ai "bow window" ed alle verande;

b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrioni dei macchinari degli ascensori, torrioni delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;

f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili. Ai fini dell'esclusione della superficie utile lorda della costruzione, i sottotetti non abitabili o agibili devono rispettare le seguenti caratteristiche e prescrizioni: altezza al perimetro misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio di copertura non superiore a mt. 1,20; altezza al colmo misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio di copertura non superiore a mt. 3,00; pendenza delle falde di copertura non superiore al 35%; superficie complessiva di illuminazione ed area di copertura non superiore ad 1/100 della superficie di calpestio, ossia mq. 0,40 di superficie trasparente ogni 40 mq. di pavimento con dimensione massima dei serramenti o lucernari di mq. 0,40.

Dette prescrizioni devono essere rispettate sia per il sottotetto formato da locale unico e sia per i locali che dividono il sottotetto in parti a differente sezione verticale. I sottotetti di cui sopra (equiparati per definizione a quelli agibili) possono essere serviti anche da scale fisse.

Tutti i vani sottotetto aventi caratteristiche diverse da quelle sopra riportate ai sensi delle N.T.A. di P.R.G.C. debbono essere computati nel volume della costruzione;

g) ai cavedii.

Novello, 3 febbraio 2010

Il Sindaco
Roberto Passone

Comune di Novello (Cuneo)

Integrazione Regolamento Edilizio comunale. Mitigazione dell'impatto paesaggistico derivante dall'instal-

lazione di impianti solari nel territorio del Comune di Novello associato all'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo". Art. 32bis.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Delibera

1) di adottare il regolamento tipo in materia di mitigazione dell'impatto paesaggistico derivante dall'installazione di impianti solari nel territorio del Comune di Novello associato all'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" predisposto dalla Commissione Ambiente integrata dal Responsabile del servizio ambiente dell'Unione e dai tecnici dei Comuni associati inserendo, nel vigente regolamento edilizio comunale dopo l'art. 32, l'art. 32-bis allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che le integrazioni effettuate non sono sostanziali e rientrano in quelle ammesse di competenze comunale secondo le istruzioni riportate in premessa e nelle "istruzioni" riportate al Titolo III "Parametri ed indici edilizi ed urbanistici" approvate con D.G.R. n. 548-9691 del 29/07/1999 approvante il testo del R.E. tipo Regionale;

3) di pubblicare per estratto la presente delibera, divenuta esecutiva, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi art. 3 c. 3 L.R. n. 19/1999;

4) di dare atto che la presente integrazione assume la sua efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione di approvazione;

5) di trasmettere, dopo la pubblicazione, la presente integrazione al R.E.C. con la presente deliberazione di approvazione alla Regione Piemonte.

Allegato "A"

Art. 32bis - Pannelli solari.

1. Finalità:

La presente regolamentazione stabilisce i criteri, le modalità ed i limiti all'installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici, con la finalità di coniugare l'esigenza ambientale di captazione dell'energia solare con l'esigenza di conservazione dei valori paesaggistici del territorio locale.

2. Definizioni:

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) *impianto solare* è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico oppure energia termica tramite lo sfruttamento dell'irraggiamento solare; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici o termici, nel seguito denominati anche *pannelli solari*, collegati ad un sistema di componenti elettrici o ad un sistema di accumulo acqua calda;

b1) *impianto solare non integrato* è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

b2) *impianto solare parzialmente integrato* è l'impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

b3) *impianto solare con integrazione architettonica totale* è l'impianto i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

Ai fini della corretta interpretazione delle definizioni suindicate e della loro pratica applicazione si fa riferimento alla "Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico" redatta dal GSE (Gestore dei Servizi elettrici – GSE spa) in applicazione del Decreto 19.02.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs 29.12.2003, n. 387". Ai fini del presente regolamento, le linee guida sull'integrazione architettonica redatte dal GSE per il fotovoltaico, sono valide anche per gli impianti solari termici.

3. Ambito di applicazione:

La presente regolamentazione si applica a tutti gli impianti solari nel territorio del Comune di Grinzane Cavour associato all'Unione collinare Comuni di Langa e del Barolo di installazione successiva alla sua entrata in vigore.

4. Installazione degli impianti solari:

Nell'area di Centro Storico e nelle aree limitrofe delimitate con la perimetrazione indicata nell'allegato 1, le installazioni devono essere ad integrazione architettonica totale. In tali aree sono vietate le installazioni sulle pareti verticali.

In tutto il territorio comunale, nel caso di nuove costruzioni, le installazioni devono essere ad integrazione architettonica totale;

In tutti gli altri casi sono ammesse le installazioni parzialmente integrate.

Gli impianti solari non integrati sono vietati in tutto il territorio comunale e per qualsiasi tipo di intervento. Sono ammesse deroghe al presente comma in caso di oggettiva impossibilità tecnico-funzionale dimostrata dal progetto e valutata dalla Commissione Edilizia. In ogni caso gli impianti non integrati:

a) Non dovranno interferire con visuali panoramiche o di pregio storico-architettonico e ambientale;

b) Non dovranno interferire con la viabilità e la sicurezza stradale.

5. Procedimento di autorizzazione.

L'installazione di impianti solari è soggetta a presentazione al Comune di progetto architettonico redatto da professionista abilitato, completo di relazione tecnica, planimetrie, prospetti, sezioni e documentazione fotografica nel quale vanno evidenziati i particolari di integrazione con l'edificio e/o con l'ambiente circostante. Il responsabile del procedimento potrà graduare il livello di approfondimento del progetto in relazione all'entità dell'intervento.

In ogni caso è fatto obbligo di presentare una dichiarazione sottoscritta dal richiedente, che attesti il grado di integrazione di cui al comma 2 lettere b1, b2 o b3;

Nel caso di installazione di impianti solari su fabbricati di nuova costruzione il progetto di cui al comma 1 costituirà allegato al progetto del nuovo edificio sottoposto a permesso di costruire;

Nel caso di installazione di impianti solari nell'ambito di interventi edilizi di recupero tale progetto costituirà allegato al progetto dell'intervento sottoposto a DIA o permesso di costruire;

Nel caso di installazione di impianti solari al di fuori di altri interventi edilizi il progetto costituirà allegato a DIA, salvo che l'opera rientri tra gli interventi di nuova costruzione definiti dalla lettera e, dell'art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., soggetti a permesso di costruire.

In ogni caso tutti gli interventi di installazione di impianti solari, siano essi sottoposti a DIA o Permesso di costruire, possono essere assoggettati al preventivo parere della Commissione Edilizia comunale, ove il responsabile del procedimento lo valuti necessario in relazione all'entità e importanza dell'intervento. E' invece obbligatorio il parere della Commissione Edilizia nel caso di deroghe di cui al comma 4.

6. Monitoraggio

Una copia del progetto autorizzato dell'impianto solare è trasmessa, entro 30 giorni dal rilascio, al Gruppo Tecnico per le Energie Rinnovabili istituito presso l'Unione Collinare Colline di Langa e del Barolo. Tale organismo valuta eventuali proposte di modifica del presente regolamento per meglio aderire alle finalità di cui al punto 1.

Novello, 3 febbraio 2010

Il Sindaco
Roberto Passone

Comune di Rivara (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 27/11/2009 - Regolamento Edilizio/Approvazione modifiche.

Il Consiglio Comunale
(omissis)

La votazione, resa in forma palese, dà il seguente risultato:

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte, le modifiche al Regolamento Edilizio Comunale, approvato con propria deliberazione n. 36 in data 19.12.2001, e successivamente modificato con deliberazione n. 17 in data 15.06.2005, che allegato alla presente ne diventa parte integrante e sostanziale, composto da n. 70 articoli, n. 1 articolo relativo a disposizioni transitorie (art. 27 bis), n. 12 allegati, n. 1 appendice all'art. 31 e la certificazione contenente gli estremi di approvazione;

2. di dare atto che gli articoli modificati risultano essere i seguenti: 2, 3, 16;

3. di dichiarare che lo stesso regolamento è conforme a quello tipo approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-961 in data 29.07.1999 e n. 267-31038 in data 08.07.2009, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, della L.R. 08.07.1999, n. 19, così

come previsto dal 3° comma del citato art. 3, rimandando alle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.I. per le parti lasciate alla discrezionalità del Comune e non in contrasto con il presente regolamento;

4. di dare atto che il presente regolamento esplica la sua efficacia con la pubblicazione per estratto della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Andrea Conrado

Comune di Rossa (Vercelli)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 25.09.2009 - Legge Regionale 14.7.2009, n. 20 e Deliberazione di Consiglio Regionale 8.7.2009, n. 267-31038: modifiche al Regolamento edilizio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

1. di approvare le sottoelencate modifiche al Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione n.14, in data 22 giugno 2001:

A. modifica dell'art. 2: (omissis)

B. modifica all'art. 3: (omissis)

C. modifica all'art. 4: (omissis)

D. modifica all'art. 16: (omissis)

E. modifica all'art. 71:

2. di dare atto che, trattandosi di modifiche conformi al Regolamento "Tipo" predisposto dalla Regione, l'entrata in vigore delle stesse è subordinata all'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione di approvazione che assumerà efficacia dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

(omissis)

Comune di San Bernardino Verbano (Verbania)

Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 30.11.2009 "Declassamento tratto della strada vicinale Pondea e classamento nuovo tratto di strada. Controdeduzioni ed approvazione definitiva".

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di dare atto che, alla scadenza dei termini previsti dalla L.R. 86/1996, e comunque fino ad oggi non sono pervenute opposizioni, rilievi ed osservazioni.

2) Di approvare conseguentemente e definitivamente:

- la demanializzazione, con la classificazione a strada vicinale ad uso pubblico, del nuovo tratto censito al C.T. al Fg. 35 Mapp. 167, di are 0,45;

- la sdemanializzazione, con la declassificazione del trat-

to di sentiero pubblico censito al CT al Fg. 35 Mapp. 170, di are 0,63;

(omissis)

3) Di trasmettere il presente provvedimento di declassificazione definitivo alla Regione Piemonte affinché provveda alla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 86/96.

Comune di San Martino Alfieri (Asti)

Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 54 del 29/11/2009.

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione (omissis)

- Di dare atto che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione e approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691.

- Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, c. 3, L.R. 19/99.

Proposta di deliberazione del C. C. (omissis)

la G. C. propone che il Consiglio Comunale deliberi

Di approvare la 1^a tranche del "catalogo dei beni culturali architettonici", costituita da n. 8 schede, come "Allegato al R. E. comunale".

Di dare atto che detta 1^a tranche del "catalogo dei beni culturali architettonici" viene inoltre allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio comunale, conforme al Regolamento Edilizio tipo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 548-9691 del 29/7/1999, con l'integrazione di che trattasi viene ad essere composto di n. 70 articoli (+ l'art. 27bis quale disposizione transitoria), n. 13 allegati, n. 1 estremi di approvazione, e l'allegato costituente la 1^a tranche del catalogo dei beni culturali architettonici dal titolo "individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici in ambito comunale – prima parte".

Di modificare l'art. 2: "Formazione della Commissione Edilizia" del Regolamento Edilizio comunale sostituendo il comma 2 come segue:

"2. La commissione è composta da nr. 6 componenti designati dalla Giunta comunale; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il vice Presidente."

Di modificare l'art. 2: "Formazione della Commissione Edilizia" del R. E. comunale abrogando l'ultimo capoverso del comma 3 (omissis).

Di dare atto che il comma 3 dell'art. 2: "Formazione della Commissione Edilizia" del R. E. comunale è pertanto il seguente:

"3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di

studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea."

Di modificare l'art. 16 "Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)" del Regolamento Edilizio comunale sostituendo il comma 3 come segue:

"3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada."

Di dare atto che rimane fatto salvo il disposto dell'art. 27bis del R. E. comunale.(omissis)

San Martino Alfieri, 18 febbraio 2010

Il Responsabile del Servizio

Marco Dassetto

Comune di San Raffaele Cimena (Torino)

Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 27/01/2010 - Modifica Regolamento Edilizio.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare la modifica dell'art. 2 comma 1 del vigente Regolamento Edilizio Comunale inserendo la locuzione "la cui istituzione è facoltativa" dopo le parole "la Commissione Edilizia";

2. Di approvare la modifica dell'art. 16 comma 3 del vigente Regolamento Edilizio Comunale in materia di computo delle distanze dai fabbricati/confini/strade introdotta con la D.C.R. n. 267-31038 del 08.07.09;

3. Di approvare le ulteriori modifiche apportate al testo vigente del Regolamento Edilizio, così come indicate (in grassetto, carattere diverso ed evidenziato) nell'allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

4. Di prendere atto che le modifiche apportate sono conformi al Regolamento Edilizio Tipo e che entreranno in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione consigliare, inviando copia della stessa alla Regione Piemonte secondo i disposti dell'art. 3 comma 4 della L.R. 19/99;

5. Di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale è costituito dai seguenti allegati:

Allegato A) Approvato con la presente Deliberazione composto da 70 articoli e 12 modelli;

Allegato B) approvato con Deliberazione di Consiglio

Comunale n. 9 del 23/04/2008 composto da 6 articoli;
 Allegato C) approvato con Deliberazione di Consiglio
 Comunale n. 9 del 23/04/2008 Composto da 6 articoli;
 Allegato E) Approvato con Deliberazione di Consiglio
 Comunale n. 9 del 23/04/2008 composto da 8 articoli;
 Piano del Colore, approvato con Deliberazione di Consi-
 glio Comunale n. 12 del 29/06/2006;
 6. Di incaricare l'Ufficio Tecnico alla pubblicazione sul
 Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed a trasmettere
 ai competenti uffici regionali la presente deliberazione.

Comune di Trasquera (Verbano Cusio Ossola)
Approvazione Regolamento edilizio Comunale.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del
 16/12/2009 è stato approvato il Regolamento Edilizio
 Comunale che andrà a costituire parte integrante del Pia-
 no Regolatore Generale Comunale.

Provincia del Verbano Cusio Ossola
**Organizzazione "Associazione famiglie fanciulli Down
 del VCO – AFFDOWN/VCO", con sede in Domodos-
 sola (VB) presso il Centro Servizi Volontariato
 CSVSS vicolo Facini (omissis). Presa d'atto relativa al
 trasferimento della sede dell'Associazione.**

Il Dirigente
 (omissis)
Determina

1. di prendere atto che l'organizzazione "Associazione fa-
 miglie fanciulli Down del VCO – AFFDOWN/VCO" (o-
 missis) in data 14 novembre 2009 ha modificato l'art. 1,
 comma 1 del proprio statuto trasferendo la sede da Domo-
 dossola (VB), presso il Centro Servizi Volontariato CSVSS
 vicolo Facini, a Verbania Via Vittorio Veneto n. 135.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto
 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
 dell'art. 4 della L.R. n. 38/94 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore
 Alberto Folli

Provincia del Verbano Cusio Ossola
**D.D. n. 2 del 07/01/2010 - DLgs 387/2003 e s.m.i. - Au-
 torizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di
 impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal
 torrente Erno, nei Comuni di Brovello Carpu gnino
 (VB), Gignese (VB) e Lesa (NO) - Ditta Gator S.r.l. -
 Autorizzata con D.D. n. 1 del 08/01/2009 - Proroga
 termini inizio lavori.**

Il Dirigente
 (omissis)
determina

di prorogare sino al 01/09/2010 il termine per l'inizio dei
 lavori oggetto dell'autorizzazione unica rilasciata alla
 ditta Gator S.r.l., con D.D. n. 1 del 08/01/2009, appro-
 vando e rendendo efficace, operativa ed eseguibile in tut-
 te le sue parti, nessuna esclusa, la proposta, (omissis),
 relativa al procedimento in oggetto, formulata dal re-
 sponsabile del procedimento (omissis).

avverte

che avverso il presente provvedimento è proponibile ri-
 corso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza
 dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
 istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si rav-
 vi-sino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140
 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale
 Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di
 legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello
 stesso R.D. (omissis)

Determinazione conclusiva del procedimento (omissis)

Il Responsabile del Procedimento
 (omissis)
propone
 (omissis)

A. Di prorogare il termine per l'inizio lavori sino al
 01/09/2010.

B. Di confermare integralmente tutte le prescrizioni con-
 tenute nell'autorizzazione unica rilasciata con D.D. n. 1
 del 08/01/2009, ad eccezione della prescrizione a.1 nella
 parte relativa al termine per l'inizio lavori. (omissis).

Verbania, 5 febbraio 2010

Il Responsabile del Procedimento
 Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola
**D.D. n. 306 del 30/07/2009 - DLgs. 387/2003 e s.m.i. -
 Autorizzazione unica per interventi di manutenzione
 straordinaria e/o modifica dell'impianto idroelettrico
 con derivazione d'acqua dai rii Rasiga e Paioni, in
 Comune di Bognanco - lotto 1: impermeabilizzazione
 del primo tratto del canale derivatore e sostituzione
 macchine di produzione - Ditta San Bernardo S.r.l.**

Il Dirigente
 (omissis)
determina

di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile
 in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui
 alla "Determinazione conclusiva", (omissis), formulata
 dal responsabile del procedimento

(omissis)
avverte

che avverso il presente provvedimento è proponibile ri-
 corso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza
 dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
 istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si rav-
 visino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 let-
 tera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Su-
 periore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di
 legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello
 stesso R.D. (omissis)

Determinazione conclusiva del procedimento (omissis)

Il Responsabile del Procedimento
 (omissis)
propone
 (omissis)

A. Di approvare il progetto (omissis), una copia del qua-
 le, opportunamente vidimata, dovrà essere allegata
 all'autorizzazione unica per costituirne parte integrante.

B. L'atto autorizzativo, completo del progetto vidimato, dovrà essere sempre disponibile presso il cantiere.

C. Di rilasciare alla ditta San Bernardo S.r.l. (omissis), l'autorizzazione unica per interventi di manutenzione straordinaria e/o modifica dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dai rii Rasiga e Paioni, in Comune di Bognanco - lotto 1: impermeabilizzazione del primo tratto del canale derivatore e sostituzione macchine di produzione, in conformità al progetto approvato di cui alla lettera A. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni (omissis).

D. Di stabilire che, per la realizzazione delle opere di cui al lotto 2 (realizzazione di nuovo pozzetto per l'alloggiamento del misuratore di portata), dovrà essere rilasciata separata autorizzazione.

E. Di stabilire che l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione. Inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto; si precisa infine che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione.

F. Di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del DLgs 387/2003 e s.m.i., che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

G. Di stabilire che il titolare dell'autorizzazione unica, a seguito della dismissione dell'impianto, ha l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. (omissis).

Verbania, 5 gennaio 2010

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D.D. n. 440 del 18/11/2009 - D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. - Domanda in data 05/05/2009 di autorizzazione unica per interventi di manutenzione straordinaria e/o modifica dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dai rii Rasiga e Paioni, in Comune di Bognanco - Richiedente: ditta San Bernardo S.r.l. - Lotto 2: realizzazione di nuovo pozzetto per alloggiamento misuratore di portata.

Il Dirigente
(omissis)
determina

di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla "Determinazione conclusiva", (omissis), formulata dal responsabile del procedimento (omissis) avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso,

entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D. (omissis)

Determinazione conclusiva del procedimento (omissis)

Il Responsabile del Procedimento
(omissis)
propone
(omissis)

A. L'atto autorizzativo dovrà essere sempre disponibile presso il cantiere.

B. Di rilasciare alla ditta San Bernardo S.r.l. (omissis), con sede legale in Villadossola (VB), Via San Bartolomeo n. 40, l'autorizzazione unica per interventi di manutenzione straordinaria e/o modifica dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dai rii Rasiga e Paioni, in Comune di Bognanco - lotto 2: realizzazione nuovo pozzetto per alloggiamento misuratore di portata, in conformità al progetto approvato con la D.D. n. 306 del 30/07/2009 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni (omissis).

D. Di confermare integralmente tutto quanto contenuto nella DD n. 306 del 30/07/2009 la quale, unitamente al provvedimento finale, costituisce autorizzazione unica per la realizzazione degli interventi previsti.

E. Di stabilire che l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione. Inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto; si precisa infine che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione.

F. Di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del DLgs 387/2003 e s.m.i., che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

G. Di stabilire che il titolare dell'autorizzazione unica, a seguito della dismissione dell'impianto, ha l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. (omissis).

Verbania, 5 febbraio 2010

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D.D. n. 382 del 09/10/2009 - DLgs 387/2003 e s.m.i. - Autorizzazione unica, in variante alla D.D. n. 400 del 29/09/2008, per modifica parziale tracciato linea elet-

trica - Richiedente: Varzo Graniti S.r.l.

Il Dirigente
(omissis)
determina

di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla “Determinazione conclusiva”, (omissis), formulata dal responsabile del procedimento (omissis) avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell’atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d’Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell’art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell’art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D. (omissis) –

Determinazione conclusiva del procedimento (omissis)

Il Responsabile del Procedimento
(omissis)
propone
(omissis)

A. Di approvare il progetto (omissis), una copia del quale, opportunamente vidimata, dovrà essere allegata all’autorizzazione unica per costituire parte integrante.

B. L’atto autorizzativo, completo del progetto vidimato, dovrà essere sempre disponibile presso il cantiere.

C. Di rilasciare alla ditta Varzo Graniti S.r.l. (omissis), l’autorizzazione unica in variante alla D.D. n. 400 del 29/09/2008, per modifica parziale tracciato linea elettrica, in conformità al progetto approvato di cui alla lettera A. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni (omissis).

D. Di confermare integralmente tutto quanto contenuto nella D.D. n. 400 del 29/09/2008 la quale, unitamente al provvedimento finale, costituisce autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto.

E. Di stabilire che l’autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione. Inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera, al termine dei lavori o durante l’esercizio dell’impianto. Si precisa infine che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione.

F. Di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell’art. 12 comma 1 del DLgs 387/2003 e s.m.i., che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

G. L’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea.

H. Di stabilire che il titolare dell’autorizzazione unica, a

seguito della dismissione dell’impianto, ha l’obbligo dell’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. (omissis).

Verbania, 5 febbraio 2010

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D.D. n. 476 del 10/12/2009 - DLgs 387/2003 e s.m.i. - Domanda in data 07/08/2008 di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dal rio Grisana, nei Comuni di Brovello Carpugnino (VB) e Lesa (NO) - Richiedente: Comune di Brovello Carpugnino - Presa atto competenza Provincia di Novara.

Il Dirigente
(omissis)
determina

di prendere atto che la competenza al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i., è in capo alla Provincia di Novara approvando e rendendo quindi efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla “Determinazione conclusiva”, (omissis), relativa al procedimento in oggetto, formulata dal responsabile del procedimento (omissis) avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell’atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d’Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell’art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell’art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D. (omissis)

Determinazione conclusiva del procedimento (omissis)

Il Responsabile del Procedimento
(omissis)
propone
(omissis)

A. Di prendere atto che la competenza al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i., è in capo alla Provincia di Novara. (omissis).

Verbania, 5 febbraio 2010

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 156 del 23/04/2009. Concessione di piccola derivazione d’acqua da rio senza nome, in Comune di Verbania, ad uso domestico (innaffiamento di orti e giardini) - sig. Macrì Del Giudice Massimo - Assenso.

Il Dirigente
(omissis)
determina
(omissis)

1. Di assentire al sig. Macrì Del Giudice Massimo (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponi-

bilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua da rio senza nome, in Comune di Verbania, ad uso domestico (innaffiamento di orti e giardini), per una portata massima di prelievo di l/s 1,67 ed una portata media di prelievo di l/s 0,081, corrispondente ad un volume annuo di prelievo di m³ 2.568,00, da esercitarsi nel periodo dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 82 del 08/04/2009) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 28/07/2009, giorno successivo alla scadenza della licenza di attingimento rilasciata con DD n. 330 del 28/07/2008 e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare. (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 82 del 08/04/2009 (omissis)

Art. 6 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione; saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio in dipendenza della concessa derivazione; il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione; il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3526 - Domanda (Prot. n. 90939 del 03/07/2009) della Ditta Annunziata S.r.l. per la trasformazione di un pozzo da uso domestico ad uso civile (servizi igienici) e la concessione di derivazione di acque sotterranee in Comune di Alessandria, fraz. Spinetta M.go.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile;

(omissis)

Vista la domanda (Prot. n. 90939 del 03/07/2009) corredata dagli elaborati tecnici, della Annunziata S.r.l. intesa ad ottenere la trasformazione di un pozzo da uso domestico ad uso civile (servizi igienici) e la concessione di derivazione di acque sotterranee nella misura massima di 1,5 l/s e media di 0,1 l/s, tramite un pozzo esistente della profondità massima di mt 30 dal piano campagna su di un fondo di proprietà censito al N.C.T. del Comune di

Alessandria, al Foglio n. 201, Mappale n. 144;

Visto il nulla osta dall'Autorità di Bacino n. 5865 del 15/12/2009;

Ordina

- che la domanda su indicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 11/02/2010 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Alessandria.

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Ditta richiedente.

- all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Alessandria.

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 11/03/2010 alle ore 11,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Il Comune di Alessandria restituirà alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - la presente ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio è il Dott. Mario Gavazza ed il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimiliano Giroto.

Il Dirigente Responsabile

Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale

Protezione Civile

Giuseppe Puccio

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3386 - Domanda (Prot. n. 32080 del 07/03/2007) della Riseria Monferrato S.p.A. per la concessione di derivazione di acque sotterranee da un pozzo esistente ad uso produzione di beni e servizi e civile in Comune di Villanova Monferrato.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile;

(omissis)

Vista la domanda (Prot. n. 32080 del 07/03/2007 e successive integrazioni Prot. n. 158127 del 30/10/2008) corredata dagli elaborati tecnici, della Riseria Monferrato S.p.A., intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acque sotterranee, nella misura massima di 3,33 l/s e

media di 0,27 l/s tramite un pozzo esistente su di un fondo di proprietà, censito al N.C.T. del Comune di Villanova Monferrato al Foglio n. 10, Mappale n. 1823, per uso produzione di beni e servizi (raffreddamento) e civile (condizionamento e reintegro impianto antincendio); Visto il silenzio assenso manifestato dall'Autorità di Bacino, tenuto conto della mancata trasmissione del nulla osta di competenza entro il termine di 40 giorni dalla data della richiesta;

Ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 19/02/2010 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Villanova Monferrato.

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Ditta richiedente;

- all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Alessandria.

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 23/03/2010 alle ore 11,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Il Comune di Villanova Monferrato dovrà restituire alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - la presente ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio è il Dott. Mario Gavazza ed il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimiliano Giroto.

Il Dirigente Responsabile

Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale

Protezione Civile

Giuseppe Puccio

Provincia di Biella

Ordinanza n. 7 del 01-02-2010 - D.P.G.R. 10/R 2003 e s.m.i. PRAT G-I-3-330BI - Istanza in data 07-10-2009 del sig. Arietti Andrea per la concessione di derivazione d'acqua da falde sotterranee profonde, in Comune di Cossato, ad uso irriguo.

Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura Vista la domanda presentata il giorno 07-08-2009 e registrata il giorno 10-08-2009 al Prot. n. 31247, con la quale

il Sig. Arietti Andrea, titolare della omonima Azienda Agricola individuale con sede legale in Comune di Cossato, Via Martiri della Libertà 245, ha chiesto la concessione prevista dall'art. 2 del D.P.G.R. 29-07-2003 n. 10/R per poter estrarre l/s massimi 0,8 l/s medi 0,00135 per un volume massimo annuo di 250 mc d'acqua, da utilizzare tra il 01-04 ed 31-10 di ogni anno ad uso Agricolo (utilizzo per irrigazione);

Dato atto che la autorizzazione alla ricerca era stata regolarmente rilasciata dal servizio OO.PP. della Regione Piemonte in data 15-12-1992;

Acquisito in senso favorevole il parere preliminare dell'Autorità di bacino del Fiume Po ai sensi dell'art. 10 c. 3 D.P.G.R. 29-07-2003 n. 10/R e s.m.i. per decorrenza del termine massimo previsto oltre cui, in caso di assenza di pronuncia, il parere è inteso in senso favorevole;

Visti il R.D 11-12-1933 n. 1.775, la L. 05-01-1994 n. 36 e s.m.i., la L.R.30-04-1996 n. 22 e s.m.i., la L.R.26-04-2000 n.44 e s.m.i., il D.P.G.R. 29-07-2003 n. 10/R e s.m.i., D.P.G.R. 06-12-2004 n. 15/R e s.m.i., il D.Lgs. 03-04-2006 n.152 e s.m.i., la D.C.R. 13-03-2007 n. 117-10731, di Approvazione del Piano di tutela delle acque i D.P.G.R. 11-12-2006 n. 15/R e 25-06-2007 n. 7/R e s.m.i.;

Ordina,

ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29-07-2003 n. 10/R e s.m.i.:

1. che la domanda presentata dal Sig. Arietti Andrea il giorno 07-08-2009 e registrata il giorno 10-08-2009 al Prot. n. 31247 sia depositata, unitamente agli Elaborati tecnici di progetto ad essa allegati e successivamente integrati, presso l'ufficio Risorse Idriche della Provincia di Biella, per la durata di 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 15-02-2010, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

2. la pubblicazione integrale della presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte alla Sezione Annunci Legali ed Avvisi;

3. l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di Cossato, interessato dalla realizzazione dell'opera in progetto, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche della derivazione d'acqua contenute nella presente, nella Sezione Atti di altri Enti alla voce Annunci Legali ed Avvisi del sito Internet Regionale (www.regione.piemonte.it);

4. l'indizione e la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29-07-2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 08-04-2010 con ritrovo alle ore 9:00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Cossato. Detta visita, a termini dell'art. 14 c.1 del D.P.G.R. 29-07-2003 n. 10/R ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 07-08-1990 n. 241 e s.m.i.

5. eventuali memorie scritte ed osservazioni potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della su accennata pubblicazione, al Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente;

6. copia dell'Ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione dell'eventuale parere previsto dall'art. 11 c.3 del D.P.G.R. 29-07-2003 n. 10/R, al Dipartimento Provinciale A.R.P.A di Biella, al Comando Regione Militare Nord di Torino, al Comune di Cossato, interessato dalla realizzazione del pozzo in esame, oltre che alla Ditta richiedente;

7. copia dell'Ordinanza viene inoltre trasmessa, per opportuna conoscenza, alla Regione Piemonte Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;

8. La presente Ordinanza costituisce altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 07-08-1990 n. 241 e s.m.i, comunicazione di avvio del Procedimento Amministrativo. A tale proposito si informa che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella; l'Organo competente al rilascio del Provvedimento finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura Dr. Giorgio Saracco; l'Ufficio competente per l'istruttoria è l'Ufficio Risorse Idriche, ubicato presso la sede centrale dell'Amministrazione Provinciale in via Q. Sella n. 12 Biella tel. 015-8480708/766-Fax 015-8480740- e-mail acque@provincia.biella.it; il Funzionario Responsabile del Procedimento è la D.ssa Annamaria Baldassi;

9. Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre 40 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'art. 12 del D.P.G.R. 29-07-2003 n. 10/R a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita in via eccezionale la presentazione, entro il termine indicato al precedente paragrafo, di domande di concessione di derivazione, redatte in conformità al suddetto D.P.G.R. la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Nel corso della visita locale il rappresentante dell'amministrazione comunale interessata è tenuto ad esprimere il proprio avviso in ordine ad eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire, relativo alle opere della derivazione, se necessario i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.

10. In caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'art. 11 c. 1 del citato regolamento regionale.

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Cuneo

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 - Ordinanza n. 1940 del 14 dicembre 2009 - istanza in data 4 agosto 2009 del Comune di Bra (pratica n. 5960VSP).

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata in data 4 agosto 2009 dal Comune di Bra (omissis) con sede in Bra piazza Caduti per la Libertà 14, intesa ad ottenere la concessione n. 5960VSP, per derivare da 2 pozzi in comune di Bra, la portata richiesta massima di 2 l/s e media di 0,7564 l/s per ogni pozzo, ad uso civile dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 30 novembre 2009 prot. 5619;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 9 novembre 2009 prot. 11875/DB1605;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Bra per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Bra a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Bra; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Bra - Bra

Un rappresentante del Comune di Bra dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 22 marzo 2010 alle ore 10,00, con ritrovo presso il municipio di Bra; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Bra restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4°, lettera f) del D.P.G.R.

29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Geom. Arneodo Paola.

Cuneo, 14 dicembre 2009

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 - Ordinanza n. 1916 del 14 dicembre 2009 - istanza in data 11 dicembre 2008 della SAIT Abrasivi S.p.A. (pratica n. cp 63)

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza in sanatoria presentata in data 11 dicembre 2008 dalla Ditta SAIT Abrasivi S.p.A (omissis) con sede in Piozzo località Pià n. 15/a, intesa ad ottenere la variante sostanziale alla concessione preferenziale n. 63, per derivare dai pozzi in comune di Piozzo la portata richiesta massima di 0,33 l/s e media di 0,33 l/s ad uso produzione di beni e servizi e civile dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 30 novembre 2009 prot. 5619;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 4 novembre 2009 prot. 11706/DB1605;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Piozzo per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Piozzo a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Piozzo; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Piozzo - Piozzo

Alla Ditta SAIT Abrasivi S.p.A - Piozzo

Un rappresentante della Ditta SAIT Abrasivi S.p.A dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 25 marzo 2010 alle ore 10,00, con ritrovo presso il municipio di Piozzo; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Piozzo restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art.11, comma 4°, lettera f del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Arch. Pesce Alessandro.

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R. art. 11 - Ordinanza n. 1927 del 14 dicembre 2009 - istanza in data 9 dicembre 2008 dell'Azienda Agricola San Lorenzo (pratica n. 6093P).

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza in sanatoria presentata in data 9 dicembre 2008 dall'Azienda Agricola San Lorenzo (omissis) con sede in Barge via Sant'Antonio di Toriana, intesa ad ottenere la concessione n. 6093P, per derivare dal pozzo in comune di Fossano la portata richiesta massima di 16 l/s e media di 2,5720 l/s ad uso agricolo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 30 novembre 2009 prot. 5619;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 21 ottobre 2009 prot. 11090/DB1605;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Fossano per la durata di quindici giorni

decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Fossano a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Fossano; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Fossano - Fossano

All'Azienda Agricola San Lorenzo - Barge

Un rappresentante dell'Azienda Agricola San Lorenzo dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 29 marzo 2010 alle ore 9,30, con ritrovo presso il municipio di Fossano; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Fossano restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4°, lettera f) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Geom. Arneodo Paola.

Cuneo, 14 dicembre 2009

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n. 1942 per concessione derivazione n. 5589 del Consorzio Irriguo Passere in Comune di Monasterolo di Savigliano.

Il Dirigente

Vista l'istanza 24.07.2009 del Consorzio Irriguo Passere, con sede in Monasterolo di Savigliano - Piazza Sperino n. 1, ha richiesto la concessione di derivare dal rio Follia, in Comune di Monasterolo di Savigliano, la portata massima di l/s 48 e media di l/s 26, ad uso agricolo (irrigazione) per ha 38.80.70 di terreno agrario;

Visto il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano con nota n. 5613 in data 30.11.2009;

Vista la nota n. 51033 del 4.12.2009 del Comando Re-

gione Militare Nord di comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 di cui alla legge 241/90;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

Ordina

la presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Monasterolo di Savigliano per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Monasterolo di Savigliano, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Monasterolo di Savigliano; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia regionale protezione ambientale - ARPA 12100 Cuneo

Al Comando Regione Militare Nord 10121 Torino

Al Sindaco del Comune di Monasterolo di Savigliano

Al Consorzio Irriguo Passere c/o Trucco Alessandro C.so Circonvallazione n. 26 12030 Monasterolo di Savigliano

Un rappresentante del Consorzio richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art. 11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 25.03.2009 alle ore 10,00 con ritrovo presso il Municipio di Monasterolo di Savigliano. Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Monasterolo di Savigliano restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione. I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il geom. Galvagno Tiziana.

Cuneo, 30 dicembre 2009

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 - Ordinanza n. 1941 del 17 dicembre 2009 - istanza in data 18 novembre 2008 della Società Valgrana S.p.A. (pratica n. cp 3104).

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata in data 18 novembre 2008 dalle Società Val Grana S.p.A. (omissis) con sede in Savigliano via Saluzzo 59, intesa ad ottenere la variante sostanziale alla concessione preferenziale n. CN003104, per derivare dal pozzo in comune di Scarnafigi la portata richiesta massima di 49 l/s e media di 19,9772 l/s ad uso produzione di beni e servizi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 30 novembre 2009 prot. 5619;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 9 dicembre 2009 prot. 13228/DB1605;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Scarnafigi per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Scarnafigi a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Scarnafigi; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Scarnafigi - Scarnafigi

Alle Società Val Grana S.p.A. - Savigliano

Un rappresentante della Società Val Grana S.p.A. dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 30 marzo 2010 alle ore 9,30, con ritrovo presso il municipio di Scarnafigi; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Scarnafigi restituirà alla Provincia di Cu-

neo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art.11, comma 4°, lettera f, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Arch. Pesce Alessandro.

Cuneo lì, 17 dicembre 2009

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Novara

L.R. 40/1998 Progetto di "Realizzazione di impianto fotovoltaico denominato PIANURA SOLARE 2 localizzato nel Comune di Caltignaga – Frazione Sologno, presentato dalla Ditta M & T Solare srl con sede legale a Biandrate (NO) Piazza Cesare Battisti 2.

Il Dirigente
(omissis)
Determina

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi riunitasi in data 30.11.2009 per il progetto di "Realizzazione di impianto fotovoltaico denominato Pianura Solare 2 localizzato nel Comune di Caltignaga – Frazione Sologno, presentato dalla Ditta M & T Solare Srl, con sede in Biandrate, Piazza Cesare Battisti n. 2;

2. di prendere atto che i pareri raccolti in fase di istruttoria evidenziano di non dover sottoporre il progetto in oggetto alla fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni tecniche contenute nel documento allegato, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98 nonché al Proponente ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e di mettere copia a disposizione del pubblico presso l'apposito Ufficio di Deposito Progetti dell'Amministrazione Provinciale di Novara;

4. la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di deposito della Regione;

5. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è demandata a:

Rifiuti, V.I.A., SIRA.

Il Dirigente di Settore
Edoardo Guerrini
(omissis)

N.B. Il testo integrale della presente Determina N. 233/2010 del 28.01.2010 è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti V.I.A. della Regione Piemonte – Via

Principe Amedeo n. 17 – 10123 Torino e presso l'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA della Provincia di Novara – C.so Cavallotti n. 31 – 1° piano - 28100 Novara.

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 8-3602/2010 - L. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Iscrizione alla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Sanitaria - dell'Associazione "Gruppo Italiano Tumori Rari - Gruppo piemontese Sarcomi" siglabile "GITR - GPS" con sede legale in Pianezza.

(omissis)

Determina

Per le motivazioni indicate in premessa di iscrivere l'Associazione "Gruppo Italiano Tumori Rari - Gruppo Piemontese Sarcomi" siglabile "GITR - GPS" con sede legale in Pianezza (omissis) alla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Sanitaria.

L'iscrizione nella Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Sanitaria legittima solo ed esclusivamente all'esercizio delle attività riconducibile alle finalità di cui alle Legge nazionale 266/1991 e regionale 38/1994 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/1994 e s.m.i..

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 28 gennaio 2010

Il Dirigente

Servizio Solidarietà Sociale

Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12737/2010: D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R; D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Domanda datata 27-11-2008 della Acque Potabili S.p.A. ora Smat S.p.A., di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 nuovi pozzi in sostituzione di quelli esistenti, in Comune di Piossasco località Garola ed Airale, ad uso potabile.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12737/2010.

“Vista la domanda datata 27-11-2008 della Acque Potabili SpA ora Smat S.p.A., con sede legale a Torino, Corso XI Febbraio n. 14 (omissis) intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 nuovi pozzi in falda profonda in sostituzione di quelli esistenti (Cod. Univ. TO-P-05998 da chiudere e Cod. Univ. TO-P-06001

e TO-P-06002 da ricondizionare), con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea complessiva (Qmax): 40 litri/secondo (l/s); portata media annua complessiva (Qmed): 26,64 litri/secondo (l/s); volume massimo annuo complessivo (Vmax): 840.000 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 160 metri (pozzo P7 – località Garola); profondità massima richiesta: 170 metri (pozzo P8 – località Airale); ad uso potabile.

Comune ove sono ubicate le opere di presa: Piossasco, località Garola ed Airale.

Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e di cui al comma 1 dell'art. 17 del medesimo D.P.G.R., in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 3137 datata 6-7-2009 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. (omissis)

Ordina

la sopracitata domanda datata 27-11-2008 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Piossasco.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno 24-3-2010 alle ore 10.30 con ritrovo presso l'ingresso principale del Municipio del Comune di Piossasco.

Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é il Dott. Geol. Giorgio Pautasso. (omissis)”.

Provincia di Torino

Realizzazione strada di collegamento tra S.P. n. 81 di Mazzè e S.P. n. 56 di Strambino in variante all'abitato di Crotte di Strambino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

omissis
determina

Art. 1 Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nei Comuni di Strambino e di Vische necessari ai lavori relativi realizzazione della strada di collegamento tra S.P. 81 di Mazzè e S.P. 56 di Strambino in variante all'abitato di Crotte di Strambino, sono stabilite nella misura indicata nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2 Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell'art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione, potranno comunicare all'Ente espropriante:

1 - se intendono accettare l'indennità proposta;

2 - se intendono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell'indennità provvisoria.

Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zone edificabili - potranno comunicare, fino al momento dell'adozione del decreto di espropriazione, se intendono accettare l'indennità proposta, che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità si intendono rifiutate.

Art. 3 Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e dei Comuni di Strambino e Vische.

Art. 4 Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 3 febbraio 2010

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Renato Bessone

Provincia di Torino

Avviso di deposito degli atti relativi alla Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Torino.

Vista la legge regionale 5.12.1977, n. 56 e successive modificazioni;

si rende noto

- che la Giunta provinciale ha predisposto la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con deliberazione n. 644-49411/2009 del 29 dicembre 2009;

- gli atti relativi alla Variante al Piano Territoriale sono depositati, dalla data di pubblicazione del presente avvi-

so, presso la sede della Provincia di Torino, Ufficio di Piano, Palazzina C, piano terreno, Corso G. Lanza 75, 10131 Torino, nel seguente orario d'ufficio: da lunedì a venerdì, con orario 9,00 - 12,00;

- la Variante al Piano Territoriale è pubblicata integralmente sul sito internet della Provincia di Torino (www.provincia.torino.it) e la stessa è consultabile in forma telematica;

- i Comuni e le Comunità Montane sono chiamati ad esprimere, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 5.12.1977, n. 56 e successive modificazioni, il proprio motivato parere con deliberazione consigliare e a trasmetterlo alla Provincia entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso;

- chiunque può prendere visione degli atti relativi alla Variante al Piano Territoriale al fine di presentare, nei successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, motivate osservazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 5.12.1977, n. 56 e successive modificazioni, e ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, in ordine alla valutazione ambientale strategica;

- le osservazioni e i pareri dovranno essere inviati, in triplice copia in carta semplice, alla Provincia di Torino, Ufficio di Piano, Servizio Pianificazione Territoriale, Corso G. Lanza 75, 10131 Torino.

Il Responsabile del procedimento

Paolo Foietta

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 6-817/2010 del 14/01/2010 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal Fiume Dora Baltea, in Comune di Strambino ad uso agricolo assentita al Sig. Andrea Domenico.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: - D.D. del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 6-817/2010 del 14/01/2010 - (Cod.: A/1031)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo al Sig. Andrea Domenico (omissis), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume Dora Baltea, in Comune di Strambino ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 3 l/s, la portata media non superi gli 0,23 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 1500 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo dei terreni siti nel Comune di Strambino, distinti in Catasto dal

Foglio 27 Particelle nn. 1-4-6, dal Foglio 43 Particelle nn. 51-68-61 e dal Foglio 50 Particelle nn. 93-98-, aventi la superficie complessiva di Ha 04.00.00; (omissis)”

Provincia di Vercelli

Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia. Occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione degli interventi sull'asta della Roggia Lamporo ai fini della prosecuzione del nuovo Canale Scolmatore in Comune di Vercelli.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli – via Duomo 2, ha chiesto a questa Amministrazione l'emissione del decreto di occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione degli interventi sull'asta della Roggia Lamporo ai fini della prosecuzione del nuovo Canale Scolmatore in Comune di Vercelli;

Visto l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonché l'elenco dei relativi immobili da occupare;

Richiamato l'art. 67, comma 1, della L.R. 26.4.2000, n. 44;
determina

In favore dell'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli – via Duomo 2, è autorizzata l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione degli interventi sull'asta della Roggia Lamporo ai fini della prosecuzione del nuovo Canale Scolmatore in Comune di Vercelli;

L'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia è incaricata della notifica del presente provvedimento agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;

L'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia procederà alla compilazione, a termini di legge, dello stato di consistenza degli immobili da occupare;

Gli interessati, qualora non condividano l'indennità offerta, potranno presentare all'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia osservazioni scritte e depositare documenti entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto; in caso di rifiuto espresso o tacito l'ente espropriante procederà a norma dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001, previo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dall'immissione nel possesso, possono convenire la cessione volontaria degli immobili con le maggiorazioni previste dall'art. 45 del D.P.R. 327/2001,

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso e la corresponsione dell'indennità di espropriazione è dovuta l'indennità di occupazione da calcolare ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001.

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino

D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002, D.G.R. n. 1-7321 del 08.10.2002. Domanda della Ditta S.E.A. s.n.c. per l'acquisizione di materiale d'alveo del torrente Stura, in corrispondenza del ponte in loc. Piagini di Cantoirra, per mc. 770.

Vista la D. G. R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

Rende noto

che Sig. Losero Giuseppe (omissis), rappresentante legale della Società S.E.A. s.n.c, con sede in Cantoirra (To) via Ghitta n. 3 (omissis) ha presentato al Settore Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, domanda in data 03.02.2010 intesa ad ottenere la concessione all'acquisizione di materiale litoide d'alveo del torrente Stura - per totali mc 770-, in prossimità del ponte in loc. Piagni di Cantoirra.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino – Via Belfiore n. 23 – Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopracitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore

Andrea Tealdi

ACCORDI DI PROGRAMMA

Agenzia Mobilità Metropolitana Torino

Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Pianezza".

Si rende noto che l'Agenzia per la Mobilità di Torino ed il Comune di Pianezza in data 29 gennaio 2010 hanno sottoscritto l'“*Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Pianezza*”.

Il testo integrale dell'Accordo è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Torino e sul sito dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana all'indirizzo

http://www.mtm.torino.it/01_agenzia/agenzia.html nella sezione “Normativa” - “Atti amministrativi”.

Il Dirigente

Antonio Campoese

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Alessandria

Comunicazione di avvenuta sottoscrizione “Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un manufatto di attraversamento del fiume Tanaro in corrispondenza del precedente Ponte della Cittadella. Primo lotto”.

Comunicazione di avvenuta sottoscrizione “Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un manufatto di attraversamento del fiume Tanaro in corrispondenza del precedente Ponte della Cittadella, per il ripristino del collegamento tra le due parti della Città di Alessandria -

Primo lotto”.

Data di avvio: 22 dicembre 2009.

Termine per la conclusione del procedimento: 31 dicembre 2012.

Responsabile del procedimento: Ing. Marco Italo Neri – Direttore Area Servizi alla Città e alla Persona – Direzione Lavori e Opere Pubbliche – Piazza della Libertà n. 1 – 15121 Alessandria.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Comune di Alessandria - Direttore Area Servizi alla Città e alla Persona – Direzione Lavori e Opere Pubbliche – Piazza della Libertà n. 1 – 15121 Alessandria.

Termine per la presentazione di memorie scritte: 10 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Marco Italo Neri

Comune di Fobello (Vercelli)

Sottoscrizione Accordo di Programma per il finanziamento "Interventi nell'ambito del progetto di promozione della Certificazione Ambientale della Val Mastallone" in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta tra Regione Piemonte e Provincia di Vercelli il 26.5.06.

Comunicazione di avvio di procedimento per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma relativo al finanziamento di “Interventi nell'ambito del progetto di promozione della certificazione ambientale della Val Mastallone” in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta tra Regione Piemonte e Provincia di Vercelli in data 26 Maggio 2006.

- *Data di avvio:* data pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- *Termine per la conclusione del procedimento:* 30.03.2010;
- Responsabile del procedimento: Marocco Dr. Pierluigi – Segretario Comunale del Comune di Fobello - tel. 0163/561900 fax. 0163/55124 – fobello@reteunitaria.piemonte.it;
- *Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti:* Comune di Fobello, Via Roma, n. 28 – 13025 Fobello(VC);
- *Termine per la presentazione di memorie scritte:* 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Responsabile del Procedimento
Pierluigi Marocco

Comune di Val della Torre (Torino)

Avvio procedimento per la realizzazione di un presidio per disabili nel Comune di Val della Torre.

Il Responsabile del Procedimento
in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27.01.2010

Vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997

Visto l'art. 5 della L.R. 4.12.2009 n. 30

Comunica
l'avvio del procedimento

relativo all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali di Pianezza ed il Comune di Val della Torre per la realizzazione di un presidio per disabili, nel Comune di Val della Torre, ai sensi della D.G.R. n. 34-23400 del 9.12.1997.

Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Giuseppe Barbero

Regione Piemonte

Settore Spettacolo

Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, la Comunità Montana Valsesia, i Comuni di Alagna Valsesia, di Balmuccia e Rossa per il recupero dei Teatri storici nella Comunità Montana valsesia.

Data di avvio del procedimento: 18 febbraio 2010.

Istanza: Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli. Note della Provincia di Vercelli n. 5389 del 07.02.2007 e n. 1396 del 09.01.2009.

Termini per la conclusione del procedimento: 180 giorni.

Responsabile del procedimento: Dr. Marco Chiriotti – Dirigente del Settore Spettacolo – Direzione Cultura, Turismo e Sport.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Uffici del Settore Spettacolo – Via Bertola, 34 Torino – tel. 011/432.2527 - 011/432.4075

Termine per la presentazione di memorie scritte e documenti: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Regione Piemonte

Settore Viabilità ed impianti fissi

Definizione dell'Accordo di programma fra Regione Piemonte, Provincia di Vercelli ed il Comune di Vercelli per la realizzazione dell'intervento denominato "Città della Cultura" in attuazione dell'Intesa istituzionale del 05.06.2006. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 7, della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 "Direttiva della Giunta Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma".

In data 05.06.2006 la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli hanno sottoscritto l'Intesa Istituzionale di programma con la quale sono stati individuati alcuni interventi prioritari tra cui è incluso l'intervento denominato “Città della Cultura” .

La suddetta Intesa prevede che l'attuazione della stessa avvenga attraverso la stipula di apposito Accordo di Programma.

Al fine di concordare i contenuti dell'Accordo di Programma, è necessario convocare una Conferenza dei Servizi tra gli Enti sottoscrittori dello stesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della “Direttiva della Giunta Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma”, approvata con D.G.R. n. 27-23223

del 24.11.1997.

La Presidente della Giunta Regionale ha individuato quale Responsabile del procedimento della conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 4 - comma 5 - della sopra citata Direttiva, l'Ing. Giuseppe Iacopino - della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica (tel. 011/4324245).

Per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'Ing. Roberto Delponte (tel. 011/4324786) ed all'Arch. Marco Boni (011/4322739), funzionari del Settore Viabilità e Sicurezza Stradale.

Data di avvio del procedimento: data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell'avvio della procedura di definizione dell'Accordo di programma, tra Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli ed il Comune di Vercelli finalizzato alla progettazione e realizzazione degli interventi in oggetto.

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla L.R. 7/2005.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Iacopino

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Bellino - lavori di sistemazione del Rio Chiazale. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2)

Data di avvio: 04.02.2010 prot. 7790/DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento: Gianluca Ing. Comba
Telefono: 0171/321911

e-mail: gianluca.comba@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Lavori di sistemazione del Torrente Varaita a valle di Borgata Celle in comune di Bellino.

Data di avvio: 04.02.2010 prot. 7783/DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg.

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Gianluca Cognome: Ing. Comba

Telefono: 0171/321911 -

e-mail: gianluca.comba@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Interventi di sistemazione idrogeologica e difesa spondale Rio Mas del Bernard. Opere in alveo del Torrente Varaita al piede della frana di Chiazale in Comune di Bellino.

Data di avvio: 04.02.2010 prot. 7790/DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg.

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Gianluca Cognome: Ing. Comba

Telefono: 0171/321911 -

e-mail: gianluca.comba@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Comunicazione di avvio del procedimento per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma relativo al finanziamento dell'intervento "Sviluppo del circuito di piste ciclabili per mountain bike in Valsesia".

Data di avvio: data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Termine per la conclusione del procedimento: 31/03/2010.

Responsabile del procedimento: dott. Franco Ferraresi, Dirigente del Settore Sport, Via Avogadro n. 30 – 10121 Torino.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Sport, Via Avogadro n. 30 – 10121 Torino.

Termine per la presentazione di memorie scritte: 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Franco Ferraresi

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Electriber S.r.l. di Berra Sergio – Caorle(VE). Taglio piante in area demaniale per realizzazione derivazione idroelettrica sul fiume Tanaro in località Isola in comune di Bastia Mondovì. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 05/02/2010 prot. 8140/DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Laura Giraudo

Telefono: 0171/321911

e-mail: laura.giraudo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 60 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

SIN & VE S.p.A. Progetto di "Interventi sull'impianto esistente finalizzati alla rimozione spinta dell'azoto, localizzato nel Comune di Novara". Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, c. 2 della l.r.14 dicembre 1998, n. 40.

In data 21 gennaio 2010 la Società SIN & VE S.p.A. con sede legale nel Comune di Novara (NO), ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino - ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di "Interventi sull'impianto esistente finalizzati alla rimozione spinta dell'azoto, localizzato nel Comune di Novara"- allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti - Via Principe Amedeo, 17 - Torino (con orario di apertura al pubblico 9,30-12,00) dal lunedì al venerdì, per quarantacinque giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato, nonché presso l'Albo Pretorio del Comune di Novara - Via Rosselli, 1 - negli orari di apertura al pubblico.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito regionale nei medesimi termini e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro trenta giorni a decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è l'Ing. Salvatore De Giorgio, Direttore della Direzione Ambiente - tel. 011/4324503; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l'Ing. Fiero Bianchi tel. 011/4324500.

Dell'esito della procedura sarà data informazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte tramite pubblicazione dell'atto finale.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Salvatore De Giorgio

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Monchiero (Cuneo)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 26.11. 2009).

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principio di autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Comune di Monchiero, ente autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dallo statuto, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, esercitando le funzioni proprie e le funzioni conferite dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Principi fondamentali

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi fondamentali:

- 1) cooperazione con enti pubblici e privati;
- 2) partecipazione popolare;
- 3) collaborazione con i Comuni limitrofi;
- 4) tutela dell'ambiente.

Esso persegue i fini prefissati attraverso la programmazione.

Art. 3

Pari opportunità

(Art. 6 c. 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;
- b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

Art. 4

Territorio

Il territorio del Comune si estende per 4,97 kmq ed è costituito dai terreni circoscritti ai fogli dal n. 1 al n. 7 della mappa catastale.

Esso confina a Nord con il Comune di Novello, a Est con il Comune di Monforte d'Alba, a Sud con il Comune di Dogliani ad Ovest con il Comune di Lequio Tanaro.

Art. 5

Sede comunale

Il Palazzo Civico, sede Comunale, è ubicato in Loc. Borgonuovo A n. 9.

La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.

Presso di essa si riuniscono gli organi collegiali, salve particolari esigenze in casi eccezionali.

Con apposito provvedimento della Giunta possono istituirsi sedi distaccate per specifiche finalità.

Art. 6

Albo pretorio

Nella sede del Comune si trova l'Albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Il Segretario comunale ne cura l'affissione avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 7

Stemma e gonfalone

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con lo stemma così descritto:

“Scudo contornato da un ramo di quercia ed un ramo di alloro, legati di rosso, sovrastato da una corona turrata. All'interno appare un profilo di monti verdeggianti, sole splendente ed in primo piano due rami di olivo incrociati.”

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o altro amministratore autorizzato, si può esibire il gonfalone comunale con foggia autorizzata.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

La comunità comunale riconosce come patroni i Santi Fedele e Colombano la cui ricorrenza cade il 1° domenica dopo Pasqua.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8

Organi istituzionali

Sono Organi istituzionali del Comune:

1. Il Consiglio Comunale;
2. La Giunta Comunale;
3. Il Sindaco.
4. Sono Organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale ed il Sindaco.
5. Le competenze degli Organi istituzionali del Comune sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
6. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune ed esercita il controllo politico ed amministrativo.
7. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il Legale rappresentante del Comune. Egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo e di Responsabile della Protezione Civile secondo quanto stabilito dalle Leggi dello Stato.
8. La Giunta è l'organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le funzioni di presidenza sono esercitate dal Consigliere anziano intendendosi per tale il Consigliere della lista di maggioranza che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Art. 10

Elezioni e composizione del Consiglio

1. L'elezione, la durata in carica, lo scioglimento del Consiglio Comunale, il numero dei componenti e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e disciplinati da apposito Regolamento di funzionamento del Consiglio approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo di cinque anni.

Art. 11

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di legalità, pubblicità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, presenta ai Capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro trentacinque giorni successivi a quello di insediamento per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Il Sindaco dà corso alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di entrambi i sessi.

3. Tutti i nominati o designati del Sindaco decadono con il cessare del mandato del Sindaco.

Art. 13

Sessioni e convocazione

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

4. Le sessioni ordinarie e straordinarie devono essere convocate con avvisi scritti recapitati ai consiglieri, nel domicilio eletto, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in sessione ordinaria;

- tre giorni prima per le convocazioni in sessione straordinaria.

In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore rispetto a quello fissato per la seduta consigliare. In questo caso, se la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, la seduta può essere differita al giorno successivo. Tale procedura si applica anche per gli elenchi suppletivi di argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno con l'avviso di convocazione. Il giorno di consegna dell'avviso e quello fissato per la seduta del Consiglio non vengono computati nei termini. La convocazione deve risultare da dichiarazione scritta del messo comunale.

5. Il Consiglio è convocato, con le modalità indicate al comma precedente, dal Sindaco il quale indica gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno. L'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno può essere, altresì, richiesta da un quinto dei Consiglieri comunali e dal Revisore dei conti quando lo stesso presenti referto su gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ai sensi dell'art. 239, comma 1°, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

6. L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio deve essere formulato in maniera chiara e con termini non ambigui, in modo da consentire ai Consiglieri la preventiva individuazione dei problemi da trattare. Nella convocazione d'urgenza devono essere precisati i motivi che la giustificano.

7. L'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno della seduta del Consiglio deve essere pubblicata all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

Art. 14

Sedute e sistemi di votazione

1. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni

consiliari sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

2. Il Regolamento indica, altresì, il numero di Consiglieri necessario per la validità delle sedute in prima o in seconda convocazione, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco. Il Regolamento in ogni caso deve prevedere per la validità delle sedute di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente e la presenza di consiglieri prevista per le sedute di prima convocazione.

3. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano. La votazione palese può avvenire anche per appello nominale, quando ciò sia disposto con decisione motivata del Presidente del Consiglio.

4. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto ricorrendo le condizioni e secondo le modalità indicate nel Regolamento di funzionamento del Consiglio.

5. Ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, intendendosi per tale un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

6. terminate le votazioni il Presidente, con l'assistenza del Segretario comunale, ne riconosce l'esito e lo proclama al Consiglio.

7. La seduta è conclusa quando il Consiglio ha ultimato l'esame degli affari iscritti all'ordine del giorno.

Art. 15

Casi di esclusione del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute del Consiglio quando si trova in stato di incompatibilità con gli argomenti trattati all'ordine del giorno o quando si devono esprimere apprezzamenti su qualità personali o professionali dello stesso.

2. Le funzioni verbalizzanti in tal caso sono esercitate dal Consigliere designato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

Art. 16

Consiglieri: stato giuridico, dimissioni, sospensione, decadenza

1. Lo stato giuridico, i diritti e i doveri dei consiglieri comunali, i casi di cessazione dalla carica per dimissioni, i casi di sospensione, supplenza e surrogazione sono regolati dalla Legge e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate rispettivamente al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla

surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Il Consiglio individua, nella lista alla quale appartiene il Consigliere dimissionario, il primo dei non eletti e, verificata l'inesistenza per lo stesso di cause di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità, convalida la sua elezione a Consigliere comunale.

3. Il Consigliere è tenuto a comunicare anche verbalmente al Presidente del Consiglio l'assenza dalla seduta consigliere motivandone la causa. La comunicazione può essere fatta anche verbalmente al Presidente del Consiglio entro congruo termine rispetto a quello fissato per la seduta o può essere resa verbalmente in Consiglio dal Capogruppo consigliere di riferimento. Della comunicazione viene dato atto a verbale dal Segretario comunale.

4. La mancata partecipazione senza giustificazione a quattro sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica di Consigliere comunale. Al Consigliere viene notificata comunicazione di avvio del procedimento per la decadenza avvertendolo che nel termine di 20 giorni dalla notifica lo stesso ha la possibilità di far valere le cause giustificative delle assenze. Decorso tale termine senza che il Consigliere abbia fornito la giustificazione delle assenze il Consiglio comunale delibera la decadenza dalla carica.

Art. 17

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale. In ogni caso il Sindaco o l'Assessore delegato risponde entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché da quelli di Enti o Istituzioni dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'Organo consigliere.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 18

Commissioni e gruppi consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deli-

berazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di studio, di controllo, di indagine, di inchiesta.

2. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale, e sono istituite con deliberazione consigliare a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia è attribuita alla minoranza.

4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni consiliari sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

5. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel Regolamento di funzionamento del Consiglio e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente all'indicazione del Capogruppo; In mancanza sarà considerato tale il Consigliere del gruppo più anziano d'età.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 19

Competenze e attribuzioni

1. La Giunta è l'Organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.
3. Le competenze della Giunta sono fissate nell'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da porre al Consiglio Comunale nei cui confronti svolge attività propositiva e di impulso.
5. Adotta il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
6. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 20

Composizione, nomina e presidenza

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro Assessori di cui uno Vice – Sindaco.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di due. La presenza degli Assessori esterni non modifica il numero dei componenti della Giunta. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico amministrative. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
3. La nomina degli Assessori operata dal Sindaco viene

comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. La revoca viene comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.

4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo Status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

6. Al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali è vietato altresì ricoprire ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 21

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata informalmente dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta decide con voto palese a maggioranza assoluta dei votanti. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 22

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale, rappresenta il Comune, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive agli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
3. Egli ha, inoltre, competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture amministrative dell'Ente.

Art. 23

Elezione del Sindaco e durata in carica

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del Consiglio comunale e dura in carica cinque anni.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rap-

presentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al Vicesindaco e all'Assessore più anziano di età.

Art. 24

Linee programmatiche

Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 25

Divieto di incarichi e consulenze

Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 26

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Art. 27

Nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni

1. Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
2. Tutte le nomine e designazioni devono essere effettuate dal Sindaco entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 28

Ordinanze sindacali

1. Il Sindaco quale Responsabile dell'Amministrazione comunale deve assicurare l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti che disciplinano le funzioni del Comune mediante l'adozione di ordinanze di contenuto autorizzativi o impositivo.
2. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze e provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 29

Criteri generali in materia di organizzazione (Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 30

Uffici e personale

1. L'ordinamento e il funzionamento degli uffici e l'organizzazione del personale sono disciplinati da apposito regolamento, in base a criteri di funzionalità ed economicità di gestione e con l'osservanza dei principi di professionalità e responsabilità.
 2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
- La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
- a) struttura organizzativo-funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
 - d) diritti, doveri e sanzioni;
 - e) modalità organizzativa della commissione di disciplina;
 - f) trattamento economico.

Art. 31

Stato giuridico e trattamento economico del personale (Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 32

Segretario

1. Il Segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di

convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

5. Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale.

6. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al Segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 33

Funzione del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, o di propria iniziativa, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal sindaco con apposito provvedimento.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI

Art. 34

Forma di gestione

(Artt. 113, 113-bis e 114,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a. istituzioni;
- b. aziende speciali, anche consortili;
- c. società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

3. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 40.

4. Per i servizi privi di rilevanza economica trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

Art. 35

Gestione in economia

(Art. 113-bis, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 39.

Art. 36

Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico – finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO V FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 37

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il bilancio, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno:

- a) delineare i programmi;
- b) individuare gli obiettivi raggiunti o da raggiungere; affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico – finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 38

Revisione economico-finanziaria – Organo di revisione

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla for-

mazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta.

Art. 39

Il controllo

Il regolamento determina le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione.

TITOLO VI

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 40

Convenzioni – Unione e associazioni intercomunali

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 41

Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI CONSULTAZIONI - ISTANZE PETIZIONI – PROPOSTE

Art. 42

Organismi di partecipazione

(Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei

cittadini, singoli e associati, all'amministrazione locale, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Il Comune favorisce gli enti, le associazioni e le organizzazioni di volontariato, facilitandone l'accesso alle strutture e ai servizi pubblici comunali ed erogando contribuzioni in conformità con le norme regolamentari vigenti in materia.

Art. 43

Partecipazione al procedimento amministrativo

Il Comune assicura ai cittadini, singoli e associati, la partecipazione alla formazione degli atti che incidono sulle loro situazioni giuridiche soggettive, in conformità all'art. 54 e secondo le modalità contemplate nel regolamento ivi previsto.

Art. 44

Forme di consultazione della popolazione

Il Consiglio delibera consultazioni aventi a oggetto questioni concernenti l'adozione di un provvedimento la cui natura richieda che sia sentita la popolazione o parte di essa, con particolare riguardo agli operatori economici, ai lavoratori e ad altri organismi di partecipazione.

Art. 45

Istanze, petizioni, proposte

(Art. 8 c. 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte sottoscritte, dirette a promuovere interventi dell'Amministrazione per la migliore tutela di interessi collettivi.

Il Sindaco trasmette senza ritardo l'istanza, la petizione o la proposta all'organo competente, che provvede in merito.

CAPO II

REFERENDUM

Art. 46

Azione referendaria

(Art. 8 c. 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- in materia di tributi locali e di tariffe,
- su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
- su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quadriennio;
- Statuto Comunale;
- Regolamenti Comunali;
- Piano Regolatore generale e strumenti urbanistici;
- Bilancio Preventivo;
- Conto Consuntivo.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- il trenta per cento del corpo elettorale;
 - un numero pari almeno a 2/3 dei Consiglieri assegnati.
4. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 47

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento prevede:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 48

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 49

Diritto di accesso agli atti amministrativi

(Art. 10 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite da apposito Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
4. Il diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto dei principi fissati in materia di Privacy e tutela dei dati personali e sensibili dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (T.U. sulle Privacy).

Art. 50

Diritti di informazione

(Art. 10 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima pubblicità e conoscibilità degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. Il Regolamento sul diritto de accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 51

Statuto

Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. A esso gli organi del Comune devono conformarsi nel compimento di tutti gli atti di propria competenza.

Art. 52

Modifiche dello statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 53

Regolamenti

(Art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 54

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto,

sono abrogate.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il presente statuto:

- pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
 - affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
 - inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
- entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Comune di Poirino (Torino)

Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 30.11.2009.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI PROGRAMMATICI

Capo I IL COMUNE

Art. 1

COMUNE DI POIRINO

1. Il Comune di Poirino è Ente locale territoriale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dalla Regione e dal presente Statuto. Si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività.

2. Il Comune di Poirino ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2 FUNZIONI

1. Il Comune di Poirino è titolare sia di funzioni proprie (organizzate secondo i principi del presente statuto) sia di funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione Piemonte.

2. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Comune di Poirino esercita le sue funzioni secondo il principio di sussidiarietà, completezza, economicità, responsabilità, omogeneità, adeguatezza, copertura finanziaria dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative, autonomia organizzativa e regolamentare.

4. Il Comune di Poirino asseconda e promuove, nell'ambito delle proprie funzioni, il processo di riordino

strutturale e funzionale dei procedimenti amministrativi, per una gestione efficiente ed economicamente corretta.

5. Il Comune di Poirino favorisce ogni forma di comunicazione interna ed esterna incentivando lo strumento informatico e la trasmissione dati tramite rete telematica e internet.

6. Il Comune di Poirino svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

7. L'azione dei soggetti pubblici e privati è vincolata al rispetto delle norme del presente statuto, dei regolamenti, delle direttive e degli atti amministrativi emanati dal Comune al fine di indirizzare, coordinare, armonizzare e rendere efficace l'iniziativa di tali soggetti.

Art. 3

FINALITÀ - COMPITI - PRINCIPI ISPIRATORI DELL'AZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune di Poirino rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico ispirandosi ai valori ed obiettivi della Carta Costituzionale e garantisce la piena partecipazione dei cittadini singoli od associati, alle scelte politiche ed all'attività amministrativa; riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali attraverso le quali si promuove la personalità umana.

2. Il Comune di Poirino fonda la propria azione sui principi di libertà, democrazia, uguaglianza e libera iniziativa economica affermati dalla Costituzione ed ancora sul rispetto dell'ambiente, sulla solidarietà verso i deboli e sulla cooperazione tra i popoli. Esso concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la realizzazione di tali principi.

3. Più in particolare le azioni del Comune di Poirino si attueranno, nei limiti delle disponibilità finanziarie e tenuto conto delle necessità di contemperamento delle diverse esigenze dei cittadini nel rispetto dei seguenti principi e metodi:

- rispetto, conservazione e valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio naturalistico, storico, culturale e monumentale locale attraverso una adeguata normazione urbanistica, una corretta educazione ed informazione ambientale volta alla salvaguardia della flora e della fauna, ed al risanamento delle aree degradate; potenziamento del verde pubblico e privato: riconoscimento dell'agricoltura come attività non solo produttiva ma di difesa della natura;

- tutela e valorizzazione delle produzioni, del commercio e dei servizi locali;

- riconoscimento del contributo delle libere forme associative e del volontariato alla vita della comunità e agevolazione dello svolgimento delle loro attività, con priorità per le associazioni operanti nei settori socio-sanitario, socio-assistenziale e sicurezza dei cittadini;

- riconoscimento del valore formativo e antiemarginante delle discipline sportive, e promozione della diffusione della loro pratica mediante la collaborazione di or-

ganismi e associazioni operanti nel settore e la messa a disposizione di strutture sportive adeguate e di aree per il gioco libero;

- attenzione concreta ai problemi delle persone anziane e dei disabili;
- attenzione concreta ai problemi dell'infanzia e dei giovani e riconoscimento e valorizzazione della famiglia come elemento primario della crescita individuale e collettiva;

- pari opportunità tra uomo e donna;
- miglioramento dei servizi pubblici locali e promozione dell'avvio, da parte dei privati, di servizi di interesse sociale aventi fini ed obiettivi fissati dall'Amministrazione;

- riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti comunali.

4. La sfera di governo del Comune di Poirino è costituita dall'ambito territoriale degli interessi della collettività comunale.

5. Il Comune di Poirino può intraprendere iniziative di gemellaggio con Comuni Italiani e stranieri, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, organizzando scambi e visite culturali, ricevendo delegazioni, ecc:

Art. 4

ELEMENTI DISTINTIVI: - IL TERRITORIO

LA SEDE - IL GONFALONE - LO STEMMA

LA BANDIERA - FESTA PATRONALE

1. Il Comune di Poirino è confinante con i seguenti Comuni: Villanova d'Asti, Isolabella, Cellarengo d'Asti, Pralormo, Ceresole d'Alba, Carmagnola, Villastellone, Santena, Chieri e Riva presso Chieri.

2. Gli uffici e gli organi comunali sono localizzati in due sedi:

a) l'edificio principale, che rappresenta la sede del Comune, in Via Cesare Rossi n. 5;

b) l'edificio denominato "Casa Dassano" in Via Cesare Rossi n. 12.

3. Il Consiglio Comunale si riunisce presso la sala consiliare sita in Via Cesare Rossi n. 12 nel fabbricato denominato "Casa Dassano".

4. Il Consiglio Comunale per comprovate esigenze può riunirsi in luoghi diversi rispetto alla Sala Consiliare di "Casa Dassano" dandone pubblicità con avvisi pubblici.

5. Il Comune di Poirino ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso nonché, riconosciuti nelle forme di legge. La blasonatura dello stemma e del gonfalone sono qui di seguito riportate come scritte sul regio decreto in data otto maggio 1933.

Blasonatura dello stemma: d'argento, alla croce d'oro. Ornamenti esteriori da Comune

La blasonatura del gonfalone: Drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento "Comune di Poirino"; le parti di metallo e nastro argentati. L'asta verticale ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate posate a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il no-

me. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali sfrangiati d'argento

6. Il gonfalone comunale si potrà esibire nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da persona da esso incaricata, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.

7. L'uso dello stemma e la riproduzione per i fini non istituzionali, dovrà essere specificamente autorizzato dalla Giunta Comunale.

8. 6. Il bollo è il timbro che reca l'emblema del Comune, ne identifica atti e documenti e rende i medesimi legali ad ogni effetto.

9. Il Comune è dotato di una propria bandiera che è descritta e così rappresentata: bandiera composta da croce bianca su sfondo rosso bordata di azzurro, con uno stemma argento con croce d'oro posta sopra una montagna di 3 cime rosso verdeggianti e, sopra lo stemma, una corona d'argento e alla base un ramo d'ulivo e uno di palma" e la dicitura "Comune di Poirino".

10. Il 21 ottobre di ogni anno, dedicato a Sant'Orsola, Santo Patrono del Paese, è riconosciuto quale giorno di festività e solennità civile.

Art. 5

ALBO PRETORIO – SITO INTERNET INFORMAZIONE E NOTIFICAZIONI

1. Le attività del Comune di Poirino si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima trasparenza.

2. Il Comune garantisce la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi e quanto altro sia soggetto a pubblicità, tramite il sito Internet e tramite appositi spazi da destinare ad Albo, come stabilito dalla Legge.

3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, integralità e la facilità di lettura, senza pregiudicare la tutela dei documenti esposti.

4. Il Segretario cura la pubblicazione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di personale comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

5. Per le notificazioni il Comune dispone di uno o più Messi comunali, ai quali il Sindaco attribuisce, con proprio decreto, la qualifica di notificatore.

6. Il Messo notifica gli atti della propria amministrazione, per i quali non siano prescritte speciali formalità, applicando, in quanto compatibili, le norme stabilite dal codice di procedura civile. Il Messo può anche notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche locali che ne facciano richiesta al Comune, compatibilmente con le esigenze di servizio dell'Ente.

Art. 6

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione democratica.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi degli Enti territoriali, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sinda-

cali, culturali e sportive operanti nel suo territorio

Art. 7

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività amministrativa e politica dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Cost. e dall'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con La Provincia di Torino e la Regione Piemonte.

Art. 8

SERVIZI

1. Il Comune di Poirino, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente può disporre:

- a) la costituzione di aziende speciali;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale oppure a società miste con partecipazione non maggioritaria, come previsto dalla normativa vigente;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

FUNZIONE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Le funzioni del Consiglio Comunali sono stabilite dalla legge all'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e non sono delegabili.

3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco al quale compete la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione dell'organo.

4. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale normata da specifico regolamento. Per quanto non contemplato nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale valgono le disposizioni legislative.

5. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza

onoraria a personalità italiane o estere, non residenti a Poirino a seguito di propria mozione motivata.

Art. 10

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Nella prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni sono presentate in Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate nel regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale, in sede di bilancio preventivo e in sede di conto consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 11

ELEZIONI - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. La legge disciplina la composizione, l'elezione e la durata in carica del Consiglio e la posizione giuridica dei Consiglieri.

Art. 12

SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le funzioni sono svolte dal Vice Sindaco.

3. In caso di assenza anche del Vice Sindaco, le funzioni, limitatamente a quelle di cui al comma 1, sono svolte dal consigliere anziano.

4. Il Consiglio Comunale è altresì convocato dal Sindaco su istanza sottoscritta da un quinto dei Consiglieri assegnati, i quali dovranno richiedere l'inserimento all'ordine del giorno di specifiche questioni rientranti nelle competenze consiliari, presentando contestualmente idonea proposta di deliberazione, anche avvalendosi del supporto degli uffici comunali.

5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla Legge e previa diffida.

6. Le sessioni del Consiglio possono essere ordinarie o d'urgenza

Art. 13

DEPOSITO DEGLI ATTI E AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. In caso di sessioni ordinarie ai Consiglieri Comunali deve essere consegnato l'avviso di convocazione alme-

no 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. La convocazione con strumenti telematici è consentita secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

3. L'ordine del giorno dovrà essere pubblicato con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4. Ciascun Consigliere comunale è tenuto a comunicare agli uffici comunali competenti ogni informazione utile al recapito dell'avviso di convocazione.

5. I Consiglieri Comunali non residenti nel territorio di Poirino dovranno eleggere un domicilio nel territorio comunale, e in mancanza di elezione di domicilio ogni comunicazione verrà effettuata presso la sede comunale.

6. Gli atti relativi alla seduta del Consiglio Comunale saranno messi a disposizione almeno 5 giorni prima della data della seduta secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 14

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE E PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. I quorum per la validità delle sedute del Consiglio Comunale (quorum strutturale) nonché i quorum per l'approvazione delle deliberazioni (quorum funzionale) sono stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale salvo i casi di quorum speciali stabiliti dalla Legge.

Art. 15

DISCUSSIONE, VOTAZIONE E VERBALIZZAZIONE

1. Le regole relative alla discussione, votazione e verbalizzazione sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Nei casi di astensione obbligatoria del Segretario Comunale previsti dalla legge, la funzione verbalizzanti sarà assunta temporaneamente, su determinazione del Presidente del collegio, da un componente dello stesso, in qualità di facente funzione.

3. I verbali deliberativi e di seduta deserta sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni previste da leggi speciali nonché le deliberazioni da assumere in seduta segreta.

5. Le modalità di votazione (sia palese che segreta), nonché di scrutinio, sono stabilite a priori dal Presidente.

6. Qualora in sede di scrutinio, prima che venga iniziato lo spoglio, si riscontrino errori nella votazione, questa andrà annullata e occorrerà procedere, seduta stante, ad una nuova votazione.

7. Le schede devono essere distrutte immediatamente dopo la votazione segreta.

Art. 16

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio si avvale di Commissioni Consiliari permanenti costituite nel proprio seno, con criterio tale da garantire la massima rappresentanza dei Gruppi Consiliari.

2. Ai lavori delle suddette commissioni possono partecipare il Sindaco e gli Assessori di riferimento. Possono partecipare, inoltre, i Responsabili delle Ripartizioni o personale esperto per relazionare sugli argomenti specifici di propria competenza.

3. Le Commissioni Permanenti saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 17

COMMISSIONI CONSILIARI D'INDAGINE, DI CONTROLLO O DI GARANZIA SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il Consiglio Comunale può altresì, a maggioranza assoluta dei propri membri, istituire al proprio interno, Commissioni di indagine o di controllo o di garanzia sull'attività dell'amministrazione.

2. Tali Commissioni sono composte da almeno tre Consiglieri, di cui uno almeno di minoranza. Le Commissioni hanno libero accesso a tutti i documenti amministrativi e possono richiedere informazioni ai dipendenti, che hanno l'obbligo di fornire tutti i dati, fatti e documenti, senza vincolo di segreto d'ufficio. Le stesse riferiscono al Consiglio Comunale del loro operato.

3. Per quanto attiene al funzionamento di dette Commissioni di inchiesta varranno tutte le norme previste per le Commissioni Consiliari permanenti, in quanto non contrastanti con la natura e gli scopi delle Commissioni di inchiesta medesime.

4. Qualora si tratti di commissioni consiliari di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita alle opposizioni. (art. 44 D.Lgs. 267/00).

Art. 18

COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio può istituire, scegliendone i componenti anche al di fuori del proprio seno, commissioni speciali incaricate di condurre studi, di esperire indagini conoscitive ed in genere di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.

2. All'atto della loro istituzione, il Consiglio ne definisce i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi, nonché lo scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 19

IL CONSIGLIERE COMUNALE DIRITTI E DOVERI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le modalità e le forme d'esercizio del diritto di iniziativa, di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate da apposito regolamento.

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. Essi inoltre hanno diritto di formulare interrogazioni e mozioni e possono richiedere la convocazione del Consiglio con le modalità indicate dalla legge.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso che siano utili all'espletamento del loro mandato. L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato nel Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

6. Essi infine possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco, nei termini e con le modalità stabilite dallo stesso.

7. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte, qualora istituite.

8. Il Consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 20

DIMISSIONI, SURROGAZIONI, SUPPLENZE E DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni, surrogazioni e supplenze sono regolate dalla legge e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Il Consigliere che non interviene a tre sedute consiliari consecutive, senza darne comunicazione scritta, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati, espressa per appello nominale.

3. L'assenza va comunicata preventivamente per iscritto al Segretario Comunale in base a quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 21

GRUPPI CONSILIARI – CAPIGRUPPO CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Ai sensi del presente articolo per "gruppo consiliare" deve intendersi una pluralità di Consiglieri costituita da almeno due Consiglieri comunali ad eccezione delle liste che hanno ottenuto un solo Consigliere.

3. I Consiglieri che durante il mandato si trovino in condizione di non poter formare un gruppo consiliare secondo le modalità dei precedenti commi, costituiscono il gruppo misto, che può essere composto anche da un solo consigliere.

4. Il regolamento dovrà prevedere la conferenza dei capigruppo, presieduta dal Sindaco, e le relative attribuzioni nonché le forme e le modalità di consegna ai gruppi di materiale e corrispondenza.

CAPO III LA GIUNTA

Art. 22 FUNZIONI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 23

NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori che può variare da un minimo di 4 al massimo consentito dalla Legge.

2. I componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alle proposte degli indirizzi generali di governo.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 24

ASSESSORI EXTRA CONSILIARI

1. Fermo restando il numero massimo di Assessori stabilito all'articolo precedente, possono essere nominati Assessori, oltre ai Consiglieri Comunali anche i soggetti non facenti parte del Consiglio purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. Il numero degli Assessori extraconsiliari non può essere superiore a due.

3. Gli Assessori esterni non fanno parte del Consiglio Comunale. Gli stessi possono comunque partecipare alle sedute consiliari senza diritto di voto.

Art. 25

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, la Giunta esercita le proprie funzioni collegialmente.

2. La Giunta si riunisce periodicamente di regola con ricorrenza fissa predeterminata, e comunque ogni qualvolta il corretto funzionamento dell'ente lo richieda.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, determina gli oggetti da trattare, assicura l'unità

dell'indirizzo politico – amministrativo.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, tuttavia, per disposizioni del Sindaco, vi possono prendere parte senza diritto di voto Consiglieri Comunali, Tecnici Comunali, esperti, singoli cittadini per esporre o relazionare su pratiche specifiche.

6. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento le funzioni suddette sono svolte dal Vice Segretario.

Art. 26

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Le modalità di presentazione, di sottoscrizione della mozione di sfiducia e l'eventuale scioglimento del Consiglio con nomina di un Commissario in caso di approvazione della mozione di fiducia sono stabilite dall'art. 52 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 27

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTE DELLA GIUNTA

1. I casi di cessazione dalla carica di Assessore sono stabiliti dalla legge

2. Inoltre gli Assessori decadono dalla carica quando non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 28

FUNZIONI

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale e la rappresenta ad ogni effetto.

2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni di legge ed è membro del Consiglio.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 29

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco svolge la sua funzione sia in qualità di capo dell'Amministrazione comunale sia in qualità di ufficiale di Governo.

2. Le attribuzioni del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale sono stabilite dall'art. 50 del D. Lgs. 267/00.

3. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale sono stabiliti dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 30

IL VICE SINDACO

1. E' Vice-Sindaco l'Assessore nominato a tale funzione dal Sindaco.

2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo e sospensione dell'esercizio della funzione. La sostituzione riguarda tutte le funzioni che la legge e lo Statuto assegnano al Sindaco tanto quale vertice dell'Amministrazione, quanto quale Ufficiale di Governo.

CAPO V

DIFENSORE CIVICO

Art. 31

NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialità, la trasparenza e il suo buon andamento, il Consiglio Comunale può istituire l'ufficio del Difensore Civico, con apposito atto deliberativo.

2. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Resta in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

4. Il Difensore può essere rieletto.

5. Il Difensore prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del pubblico bene."

6. L'istituzione del Difensore civico può avvenire anche in forma consortile con altri Comuni.

Art. 32

INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA DEL DIFENSORE CIVICO

1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza e competenza giuridico – amministrativa e che siano dotate di laurea.

2. Non può essere nominato Difensore civico:

- chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

- chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.

3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio votata con maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Art. 33

MEZZI E PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale. La Giunta assegna il personale, la disponibilità di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

Art. 34

UFFICIO DI CONCILIAZIONE

1. Il Consiglio Comunale, anche in convenzione con altri Comuni o Istituzioni, può istituire l'ufficio di Conciliazione stragiudiziale, nell'ottica della semplificazione amministrativa, di contenimento dei costi e di dialogo con il cittadino. Il funzionamento, l'organizzazione, la nomina, la durata in carica è disciplinata da apposito regolamento comunale

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 35

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini singoli ed associati ai propri processi politico-decisionali, ai procedimenti amministrativi e al controllo della gestione della cosa pubblica, attua inoltre strumenti idonei ad assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive.

2. Al fine di perseguire gli scopi di cui al comma 1:

a) fornisce un'informazione chiara, completa e tempestiva sugli atti e sulle azioni amministrative, sulle procedure burocratiche, sul funzionamento dei servizi pubblici che interessano la comunità locale;

b) attua la piena conoscibilità degli atti e il rilascio di copie di essi, nonché l'accesso all'informazione fornita dai singoli servizi, sotto la loro responsabilità;

c) assicura la tempestiva conoscenza del procedimento amministrativo da parte dei soggetti nella cui sfera giuridica esso è destinato ad incidere e la possibilità per gli stessi di rappresentare fin dalla fase amministrativa le loro ragioni;

d) promuove il contributo dei cittadini alla gestione degli interessi collettivi mediante consultazioni in occasione della predisposizione dei programmi politico-amministrativi e delle grandi opere pubbliche e comunque ogni qualvolta l'Amministrazione o gli altri soggetti legittimati lo ritengono opportuno;

e) valorizza il contributo che i cittadini o gruppi di essi intendono fornire alla gestione della cosa pubblica me-

dante istanze, proposte, petizioni, segnalazioni e reclami nelle materie che sono oggetto delle funzioni amministrative del Comune e che riguardano la popolazione e il territorio comunale.

Art. 36

INFORMAZIONE

1. I cittadini vengono informati degli oggetti che saranno trattati in ciascuna sessione di Consiglio Comunale mediante pubblicazione dell'ordine del giorno sul sito internet del Comune e all'albo pretorio. fino a quando quest'ultimo costituirà luogo di pubblicità legale. L'ordine del giorno viene affisso anche mediante manifesti nelle località più frequentate. Nei giorni di seduta sarà esposta la bandiera nazionale.

2. Allo scopo di attuare l'informazione dei cittadini il Consiglio Comunale può istituire un Ufficio stampa, un Notiziario comunale o approvare la partecipazione del Comune all'attuazione di un notiziario sulle attività amministrative dei Comuni, dell'ASL e degli altri uffici pubblici della zona.

3. Tale organo di informazione deve dare notizia, nella forma più accessibile:

a) delle linee politico-amministrative, dei bilanci, dei programmi urbanistici e di opere pubbliche, dei finanziamenti, dei regolamenti e degli altri atti approvati dal Consiglio Comunale che siano di interesse generale o largamente diffuso;

b) dei principali provvedimenti amministrativi adottati dall'Ente;

c) dei principali argomenti discussi durante le assemblee di borgo e del concentrico, durante le riunioni dei comitati di zona e della conferenza generale delle forze sociali;

d) delle iniziative assunte dal Comune o sotto l'egida di esso;

e) di quanto, concernendo il funzionamento degli uffici e dei servizi, possa essere di interesse o di utilità per i cittadini;

f) di ogni formazione di interesse generale la cui diffusione possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Comune.

Art. 37

CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono promuovere consultazioni dei cittadini, non necessariamente residenti, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sindacali e sociali e di altri organismi, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. La consultazione può essere promossa dalla Giunta o da 1/3 dei componenti il Consiglio Comunale

3. Il Comune consulta i cittadini mediate:

a) comitati di zona

b) le assemblee di frazione e del concentrico

c) i referendum consultivi;

d) i Consigli Comunali aperti;

e) la conferenza generale delle forze sociali;

f) questionari, sondaggi d'opinione con mezzi informatici e telematici

4. Il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare le risultanze delle consultazioni in apposita pubblica seduta, entro 30 giorni dalla loro formale acquisizione. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a 30 giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

5. La Composizione, l'organizzazione e il funzionamento dei comitati, delle assemblee, le modalità di organizzazione e di attuazione del referendum consultivo sono disciplinate, insieme agli altri istituti di partecipazione, da appositi regolamenti nel rispetto di quanto stabilito dal pre-sente Statuto.

6. Quanto emerso durante i comitati, le assemblee deve essere verbalizzato. Il verbalizzante deve essere individuato dal Sindaco o suo delegato, ogni volta che si riunisce un comitato o un'assemblea, in seno ai componenti del comitato e dell'assemblea stessa.

7. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata promossa da altro organismo a sue spese.

Art. 38

COMITATI DI ZONA

1. Possono essere istituiti i Comitati di Frazione e del Concentrico. Il comitato è un organo formato da cittadini residenti nella zona di riferimento, o che comunque abbiano nella zona il centro dei propri interessi, dal Sindaco che la presiede, e dal Consigliere incaricato referente della zona. Ai comitati di zona possono partecipare, su richiesta, anche tecnici comunali interessati all'argomento o esperti sulla materia trattata. La loro funzione è quella di mettere in evidenza le problematiche della zona, approfondire determinati argomenti o strumento per effettuare sondaggi di opinioni.

2. I comitati svolgono anche una funzione ausiliaria e propedeutica alle assemblee di frazione e del concentrico che vengono convocate dal Sindaco periodicamente.

3. La composizione e la durata in carica dei comitati sono disciplinati da specifico provvedimento comunale.

4. I comitati possono avere carattere periodico

5. I comitati possono essere convocati sia dai membri stessi, sia dal Sindaco o suo delegato, nonché dal consigliere di riferimento per la zona.

6. L'individuazione dei criteri da adottare per la formazione dei comitati di zona sono previsti da apposito regolamento.

Art. 39

LE ASSEMBLEE DI FRAZIONE E DEL CONCENTRICO

1. Le assemblee di frazione e del concentrico sono delle riunioni periodiche. Hanno lo scopo di far conoscere gli orientamenti dei cittadini appartenenti alla zona su problemi che riguardano la zona stessa nonché per consentire alla comunità di esprimere pareri e proposte sem-

pre relative alle loro necessità particolari.

2. Le assemblee possono anche essere utilizzate dall'amministrazione per illustrare direttamente ai cittadini programmi e scelte.

3. Le assemblee di frazione e del concentrico sono indette dal Sindaco: vi hanno diritto di parola, oltre ai cittadini della zona, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali.

Art. 40

LA CONFERENZA GENERALE DELLE FORZE SOCIALI

1. La conferenza delle forze sociali ha lo scopo di far conoscere il pensiero o l'orientamento e/o di sottoporre a discussione dei rappresentanti di tutte le forze sociali poirinesi e dei singoli cittadini, riuniti insieme, problematiche ed aspetti della vita politico-amministrativa di rilevanza generale, che riguardino tutta la popolazione.

2. La conferenza generale delle forze sociali svolge anche la funzione di conferenza generale sui servizi comunali.

3. Fanno parte di diritto di tale conferenza, con diritto di parola, oltre al Sindaco e Assessori o Consiglieri incaricati per le materie di loro competenza, i Consiglieri Comunali, i componenti del Collegio dei Revisori, il Segretario e i Funzionari Apicali del Comune, i Presidenti di tutte le realtà associative regolarmente costituite presenti sul territorio poirinese, oltre a tutti i semplici cittadini che siano interessati a prendervi parte.

4. Partecipano alla conferenza generale su invito del Sindaco e con diritto di parola, esperti nelle materie di volta in volta oggetto della riunione o amministratori di altri enti ed istituzioni locali interessati all'argomento.

5. Quando la conferenza generale è indetta come conferenza sui servizi comunali, vi devono prendere parte il Segretario Comunale o suo vicario il quali relazionano sulla situazione del personale e dei reclami e sugli inconvenienti riscontrati nel funzionamento della macchina amministrativa.

6. La conferenza generale è indetta dal Sindaco almeno una volta all'anno, per la presentazione della bozza di relazione previsionale e programmatica. In questa occasione essa può anche funzionare come conferenza sui servizi.

7. Essa può inoltre essere indetta ogni qualvolta se ne presenti la necessità, d'iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta o della conferenza dei capigruppo consiliari.

8. L'invito alla conferenza è fatto a tutti i rappresentanti delle forze sociali mediante comunicazione scritta e ai cittadini mediante avviso sul notiziario comunale o con manifesti.

9. Ai fini della convocazione della conferenza generale viene istituito presso l'ufficio segreteria del Comune un albo delle associazioni regolarmente costituite; le associazioni che intendono essere iscritte nell'albo dovranno far pervenire al Comune domanda corredata degli estremi della affiliazione se affiliati ad organismi costituiti su base nazionale o regionale e dello Statuto se costituite su base locale.

CAPO II INIZIATIVE POPOLARI

Art. 41 REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo attua la consultazione di tutti gli elettori del Comune su argomenti di esclusiva competenza comunale e che hanno rilevanza per l'intera comunità.

2. Il referendum può essere promosso:

a) dal 10% degli elettori del Comune, mediante sottoscrizioni a firme autenticate;

b) dal Consiglio Comunale con voto formale dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

3. Non possono essere oggetto di referendum: la revisione dello Statuto, le decisioni in materia di tributi locali e tariffe dei servizi e in genere attività amministrative vincolate dalla legge, le espropriazioni per pubblica utilità, le decisioni adottate dal Comune in adempimento di patti consortili o contrattuali regolarmente assunti, le questioni sulle quali già si è svolto un referendum nei cinque anni antecedenti.

4. Il quesito su cui viene proposta la consultazione deve essere formulato in modo chiaro e non equivoco, senza contenere neppure in forma indiretta giudizi o apprezzamenti

5. La proposta di referendum di cui al presente articolo deve essere presentata al Segretario Comunale.

6. L'ammissibilità dell'oggetto del referendum e la regolare autenticazione delle firme dei proponenti, sono verificate dal Segretario Comunale.

7. Contro la dichiarazione di inammissibilità del referendum proposto, che deve essere adeguatamente motivata, non è ammesso appello.

8. Il referendum è indetto dal Sindaco entro 30 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità. La consultazione deve avvenire di norma entro 90 giorni dal provvedimento che lo ha indetto.

9. Le procedure di voto sono assimilate a quelle dei referendum amministrativi.

10. Affinché il referendum sia valido occorre che vi abbia partecipato il 50% degli elettori assegnati al Comune.

11. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; in caso negativo il quesito sarà respinto.

12. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum la Giunta Comunale o il Consiglio, a seconda della competenza, dovrà discutere e deliberare sull'argomento soggetto a referendum. Nel caso il referendum abbia avuto esito negativo il Consiglio Comunale ne prenderà comunque atto. Trattandosi di referendum con valore consultivo, il suo esito non vincola l'Amministrazione a deliberare in conformità ad esso ma soltanto a motivare adeguatamente le ragioni per cui l'orientamento espresso dal referendum non può essere accolto.

13. Il comitato promotore del referendum, il termine per la raccolta delle firme e tutto quanto non previsto nel presente articolo sono demandati ad apposito regolamento.

Art. 42 AZIONE POPOLARE

1. Ogni elettore può far valere innanzi alla giurisdizione amministrativa, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, a seguito dell'ordinanza del giudice che dispone l'integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio nonché, in caso di soccombenza, il recupero delle spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 43 SEGNALAZIONI – SUGGERIMENTI – RECLAMI

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere, i consiglieri possono rivolgere al Sindaco segnalazioni, suggerimenti, reclami con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. I riscontri alle segnalazioni, ai suggerimenti, ai reclami vengono dati entro il termine stabilito da apposito regolamento. Le risposte saranno dal Sindaco, Assessore o Segretario o dipendente Responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 44 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale o alla Giunta nelle materie di rispettiva competenza dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale. Essa non può avere contenuto esclusivamente personale.

2. L'istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato, ed è presentata in forma scritta

3. La petizione deve essere sottoscritta da non meno del 2% degli elettori, con firme che devono essere autenticate.

4. Dopo la verifica di ammissibilità, fatta dal Segretario Comunale, il Sindaco assegna la petizione al Consiglio o alla Giunta Comunale, a seconda della competenza.

5. Le petizioni devono essere esaminate dall'organo competente entro 60 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità. Le decisioni assunte in merito ad essa devono essere comunicate al primo firmatario entro 15 giorni dalla decisione.

6. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico. E' finalizzata a far assumere dal Consiglio o dalla Giunta una deliberazione di interesse esclusivamente generale

7. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto comporta nella fase iniziale e a regime. I proponenti si possono avvalere della collaborazione degli uffici competenti. Nel caso in cui la proposta comporti un impegno di spesa non previsto dal bilancio, essa deve indicare le modalità di finanziamento.

8. Sono escluse dal diritto di iniziativa popolare oltre alle materie per le quali non è ammesso il referendum consultivo, la revoca di iniziative che sono già state oggetto di deliberazione nei 5 anni precedenti; Ai promotori della proposta il Comune fornisce la consulenza per la corretta redazione della stessa.

9. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 2% degli elettori.

10. La proposta deve riportare i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, così come previsto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

11. La proposta deve essere esaminata entro 60 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità.

CAPO III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 45 DIRITTI DI ACCESSO AGLI ATTI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento di accesso agli atti.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative hanno dichiarato riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento, (art. 10 del D.Lgs. 267/2000).

3. Il regolamento oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo è disciplinato dall'apposito regolamento nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 241/90 e s.m.i.

5. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 46 COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, così come previsto dalla legge 241/90 e s.m.i.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite.

Art. 47 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Dirigente/Responsabile o Segretario Comunale che ne vieti l'esposizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti

o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

CAPO I L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE GLI ORGANI BUROCRATICI LE COLLABORAZIONI ESTERNE

Art. 48 CRITERI ORGANIZZATIVI

1. La struttura del Comune risponde a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione ed è basata sulla professionalità e responsabilità del personale.

2. L'organizzazione del lavoro si attua mediante programmi e progetti obiettivi e si informa ai seguenti principi:

a) separazione tra compiti di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettante ai dirigenti;

b) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi con le relative competenze, la dotazione organica del personale, il mansionario, le responsabilità e tutto quanto attiene al rapporto di lavoro sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 49 ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE

1. La struttura comunale è articolata per aree omogenee denominate Ripartizioni. Le Ripartizioni sono di regola divise in Servizi. I Servizi possono a loro volta essere divisi in Unità Operative. Tuttavia una Ripartizione può coincidere con un solo Servizio così come un Servizio può contenere una sola Unità Operativa.

Art. 50 STATUS DEL PERSONALE

1. Lo stato giuridico del personale dipendente è regolato dalle disposizioni di legge vigenti e, per quanto diversamente non stabilito, dai regolamenti comunali. Il trattamento economico è invece stabilito dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 51 PRESTAZIONI PROFESSIONALI DA PARTE DEL PERSONALE

1. Il Segretario e il personale comunale possono essere autorizzati con provvedimento della Giunta Comunale a prestare attività lavorativa retribuita anche in regime di consulenza a favore di altri Enti, purché il lavoro venga svolto al di fuori dell'orario di servizio, non venga a con-

figurare lesione dei doveri di lealtà del dipendente nei confronti del Comune e di imparzialità dell'azione amministrativa.

Art. 52

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per le prestazioni ad alto contenuto di professionalità il Comune può fare ricorso a collaborazioni esterne prestate da personale di altri Enti previa stipulazione di apposita convenzione.

2. Tali convenzioni, il cui schema è approvato dalla Giunta Comunale, dovranno prevedere espressamente: l'oggetto della prestazione di consulenza, il termine entro il quale deve essere portato a termine l'incarico o la durata della consulenza stessa, i criteri per la determinazione del trattamento economico, la natura privatistica del rapporto.

CAPO II

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Art. 53

NORME APPLICABILI

1. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, il recesso, il licenziamento e la riammissione in servizio del personale dipendente sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, secondo la normativa del D.Lgs. 29/93 e s.m.i. secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO

I RESPONSABILI DI RIPARTIZIONE

Art. 54

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, la cui posizione giuridico – economica è regolata dalla normativa di riferimento.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritte private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) può emanare nell'ambito delle proprie funzioni circolari e direttive applicative di disposizioni di legge;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 55

IL VICE SEGRETARIO

1. Il Comune può avere un Vice Segretario che coadiuva il Segretario in tutte le sue funzioni e che lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 56

DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILI DEI SERVIZI E DELLE RIPARTIZIONI.

1. Ai Responsabili dei servizi e delle ripartizioni, individuati con atto della Giunta Comunale e nominati dal Sindaco nel rispetto della legge, spettano tutti i compiti di gestione amministrativa-contabile, compresa la stipulazione dei contratti e l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente.

2. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti come atti di indirizzo adottati dall'Organo politico.

3. Gli atti dei Responsabili di Ripartizione assumono la denominazione di "determinazione" e hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

4. Previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assegnate raggiungano i quindicimila abitanti, è consentito al Sindaco nominare, previa deliberazione della Giunta Comunale, un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato non superiore alla durata del mandato amministrativo del capo dell'Amministrazione che provveda, secondo le direttive impartite dal Sindaco:

- ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente;

- a sovrintendere alla gestione amministrativa-contabile dell'Ente affidata ai responsabili dei servizi e delle ripartizioni, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

- a predisporre il piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta di piano esecutivo di gestione.

5. I Responsabili dei servizi e delle ripartizioni, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, rispondono al Direttore Generale, se nominato, altrimenti al Segretario Comunale.

6. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale nei casi stabiliti dal regolamento di cui al successivo comma 8.

7. Quando non risulti stipulata la convenzione prevista al precedente comma 4 e in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

8. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce, in conformità alla legge ed allo statuto, i criteri, le modalità e quant'altro per disciplinare l'attività dei Responsabili dei Servizi delle ripartizioni e del Direttore Generale.

CAPO IV

RESPONSABILITÀ

Art. 57

RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE E VERSO TERZI

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli Amministratori e i dipendenti, per la loro responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Gli Amministratori e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle loro funzioni loro conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, cagionano ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

4. La responsabilità amministrativa, contabile e patrimoniale sono disciplinate dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 58

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 59

PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

1. Il Dirigente, il Responsabile di Ripartizione nonché il responsabile della Ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Dirigente unitamente al Responsabile di Ripartizione è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO V

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I SERVIZI

Art. 60

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. La gestione dei servizi comunali può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione

di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del Pubblico Servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 61

ISTITUZIONI ED AZIENDE SPECIALI

1. L'azienda speciale è ente strumentale all'Ente Locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2. L'istituzione è organismo strumentale all'Ente Locale per l'esercizio dei servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente Locale da cui dipendono.

6. L'Ente Locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato del curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

9. Il Presidente e i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri assegnati, dal Sindaco che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 62

LA COOPERAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce le forme di collaborazione previste dalla legge e dal presente Statuto con gli altri Enti pubblici locali, ai fini di coordinamento nella gestione dei servizi e nell'organizzazione delle attività comunali.

Art. 63

CONVENZIONI

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, ovvero per il conseguimento e la realizzazione di obiettivi ed opere pubbliche, l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, con gli altri Comuni od altri Enti Pubblici, associazioni e privati.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.

3. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, essa viene quindi sottoposta all'approvazione degli organi competenti.

4. La convenzione viene sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.

Art. 64

CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un Consorzio.

2. Il Consiglio Comunale approva lo statuto dei Consorzi e la convenzione ad esso allegata secondo le norme di legge.

3. La convenzione dovrà prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.

4. La composizione e il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dal rispettivo Statuto.

5. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi Enti Locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 65

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L'Amministrazione Comunale può promuovere e concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Art. 66

UNIONE E FUSIONE DEI COMUNI

1. In attuazione del principio della legge di riforma delle Autonomie Locali il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, in unità di intenti con gli altri Comuni interessati e nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, l'unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 67

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato

alla legge dello stato.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. Il Comune ha un proprio regolamento di contabilità mediante cui applica i principi contabili previsti per legge con modalità organizzative corrispondenti alle proprie caratteristiche.

Art. 68

ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse, tariffe e diritti per servizi pubblici,
- d) trasferimenti erariali
- e) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, tariffe e canoni;
- f) risorse per investimenti;
- g) altre entrate

2. I servizi pubblici indispensabili sono finanziati con la contribuzione erariale, integrata dalle entrate fiscali proprie del comune e dalle entrate patrimoniali.

3. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali e patrimoniali nonché dalla contribuzione dei cittadini al costo degli stessi; nell'uso delle risorse di natura fiscale, per fare fronte al costo dei servizi ritenuti indispensabili per lo sviluppo della comunità, saranno privilegiati tra tali servizi quelli fruibili dalla generalità dei cittadini rispetto a quelli a domanda individuale.

4. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con leggi ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, dovranno garantire all'ente risorse finanziarie compensative.

5. Nella determinazione delle tasse per la fruizione dei servizi pubblici indispensabili e delle tariffe dei servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità, fruibili dalla generalità dei cittadini, il Comune può adottare tariffe differenziate soltanto per ragioni connesse all'effettivo diverso costo correlato alle caratteristiche dell'utente o a favore delle categorie degli anziani e degli invalidi a basso reddito.

6. Nella determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità che presentano caratteristiche di servizi a domanda individuale, il Comune può adottare tariffe differenziate purché la loro applicazione sia basata su criteri obiettivi che si fondino esclusivamente sulla produzione di documenti, non risulti complicata e onerosa da gestire e tenda, nei limiti del possibile, alla copertura del costo.

7. Nella determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi ritenuti utili allo sviluppo della comunità, il Comune potrà adottare tariffe differenziate e dovrà con esse assicurare la copertura di tutti i costi sostenuti per lo

svolgimento dei servizi.

8. Nel caso in cui il Comune preveda ipotesi di gratuità o di esenzione dal pagamento di contributi al costo dei servizi a scopo assistenziale, al minore introito dovrà corrispondere, a fine di chiarezza contabile, una previsione di pari uscita sul capitolo relativo alla gestione assistenziale.

9. Nella determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi comunali, possono essere previste diversificazioni tra utenti residenti e non residenti nel Comune, in base a valutazioni di effettiva differenza tra le diverse posizioni soggettive e allo scopo di compensare il maggior onere gravante sul Comune per il costo del servizio. La differenziazione tariffaria sarà ispirata al criterio della ragionevolezza.

TITOLO VII I CONTROLLI

Art. 69

CONTROLLO SUGLI ORGANI

1. La disciplina dei controlli e della vigilanza sugli organi comunali è stabilita dalla legge.

Art. 70

CONTROLLO SUGLI ATTI

1. La disciplina del controllo sugli atti del Comune è stabilita dalla legge.

Art. 71

CONTROLLO INTERNO

1. Il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. E' facoltà del Consiglio Comunale richiedere agli organi ed agli Uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e di funzionamento degli organi deputati al controllo e individuano forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività degli organi stessi e degli uffici dell'ente.

Art. 72

ORGANO DI REVISORE ECONOMICO - FINANZIARIA

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 234 della L. 267/00.

2. Il revisore, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di

incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relativi ai Sindaci delle società per azioni.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento i Revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Art. 73

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il sistema di controllo di gestione costituisce, con il sistema di programmazione, un complesso di mezzi e tecniche a disposizione degli organi di direzione politica e dei Responsabili di Ripartizione per guidare l'ente verso il perseguimento, nei modi più efficaci ed efficienti, di obiettivi coerenti con i suoi fini istituzionali.

2. In controllo di gestione è previsto e regolamentato ai sensi degli Art. 18 e 59 del D. Lgs. n. 165/2001 e degli articoli 146 e 196, 197, 198 e 198 Bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. nonché in base a quanto disposto dal Decreto "Taglia spese" D.L. 168/2004 convertito nella Legge 191/2004.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 74

MODIFICAZIONE E ABROGAZIONI DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedure previste dalla legge.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 75

ADEGUAMENTO E ADOZIONE REGOLAMENTI

1. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto restano in vigore i regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con le norme di legge e del precedente Statuto.

Art. 76

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi e sul sito internet del Comune.

2. Il Consiglio Comunale stabilisce le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti che vi hanno sede, demandandone alla Giunta l'esecuzione.

3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente

comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale.

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Valdieri (Cuneo)

Integrazione art. 2, comma 2, lett. L, dello Statuto Comunale.

L) Riconosce il diritto all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico e che la gestione del servizio idrico è un servizio pubblico locale, privo di rilevanza economica, che deve garantire a tutti i cittadini l'accesso all'acqua.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Totalgaz Italia S.r.l. - Roma

Comunicazione tariffa massima gas di petrolio liquefatto (GPL) distribuito a mezzo Rete Canalizzata sita in Levice (CN).

La Totalgaz Italia s.r.l. rende nota la tariffa in vigore per i clienti della Rete Canalizzata a GPL nel Comune di Levice a decorrere dal 01/01/2009:

Euro/metro cubo 2,622966+IVA Tutti gli usi

Il Direttore Commerciale

Francesco Lupi

PAGINA NON UTILIZZATA

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/> CODICE ABBONAMENTO []	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione



La piramide di Napoleone

Inaugurata nella primavera del 2009 a Marengo,
 è considerata la porta d'ingresso del rinnovato museo di Villa Delavoy
 che celebra la famosa battaglia del 14 giugno 1800 e il suo vincitore.
 Il monumento, una grande struttura metallica rivestita da lastre di ghisa,
 è alto quasi dieci metri e si ispira ad un progetto ideato dallo stesso Napoleone.



**BOLLETTINO UFFICIALE
 REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Roberto Falco

Direttore responsabile Roberto Moisio *Redazione* Carmen Cimicchi

Abbonamenti Daniela Romano Rosario Copia, Sauro Paglini

Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.